

# **CRITERI DI GESTIONE OBBLIGATORI: IMPEGNI APPLICABILI A LIVELLO DI AZIENDA AGRICOLA**

A NORMA DELL'ALLEGATO II Reg.(CE)73/09

## **Campo condizionalità: AMBIENTE**

**Atto A1 Direttiva 2009/147/CE  
concernente la conservazione degli uccelli selvatici  
Articolo 3, paragrafo 1 e paragrafo 2, lettera b),  
Articolo 4, paragrafi 1,2,4,  
Articolo 5, lettere a), b) e d)  
(GUUE L20 del 26 gennaio 2010)**

### **Recepimento nazionale**

- **Deliberazione 26 marzo 2008.** Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano. Modifica della deliberazione 2 dicembre 1996 del Ministero dell'ambiente, recante: «Classificazione delle Aree protette». (Repertorio n. 119/CSR). (G.U. n. 137 del 13 giugno 2008)
- **DPR 8 settembre 1997, n. 357** "Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche" (Supplemento ordinario n. 219/L G.U. n. 248 del 23 ottobre 1997), artt. 3, 4, 5, 6 come modificato dal DPR 12 marzo 2003 n. 120 "Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, concernente attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche" (G.U. n. 124 del 30 maggio 2003) e successive modifiche ed integrazioni
- **Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio 3 settembre 2002** – Linee guida per la gestione dei siti Natura 2000 (G.U. n. 224 del 24 settembre 2002)
- **Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 17 ottobre 2007 n. 184** relativo alla "Rete Natura 2000 – Criteri minimi uniformi per la definizione delle misure di conservazione relative alle zone speciali di conservazione (ZSC) e a zone di protezione speciale (ZPS)" (G.U. n. 258 del 6 novembre 2007) e successive modifiche ed integrazioni
- **Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 19 giugno 2009** "Elenco delle zone di protezione speciale (ZPS) classificate ai sensi della direttiva 79/409/CEE" (G.U. n. 157 del 9 luglio 2009).

### **Recepimento regionale**

- **Legge Regionale n. 86/1983** "Piano generale delle aree regionali protette. Norme per l'istituzione e la gestione delle riserve, dei parchi e dei monumenti naturali nonché delle aree di particolare rilevanza naturale e ambientale" (2° S.O. BURL n. 48 del 02/12/1983) e **Legge Regionale 12/2011 art. 25 bis** "Rete Natura 2000" (Serie Inserzioni e Concorsi All. al BURL n.31 del 5/08/2011)
- **DGR n. VII/14106 del 8 agosto 2003** - Elenco dei proposti siti di importanza comunitaria ai sensi della direttiva 92/43/CEE per la Lombardia, individuazione dei soggetti gestori e modalità procedurali per l'applicazione della valutazione d'incidenza (3° Suppl. Straordinario BURL n.37 del 12 settembre 2003).
- **DGR n. VII/15648 del 15 dicembre 2003** "Revoca delle deliberazioni VII/2572 del 11.12.00 e 7/11707 del 23.12.02 e contestuale individuazione di 17 ZPS (Zone di protezione Speciale) ai sensi dell'art4 della direttiva 79/409/CEE concernente la conservazione degli uccelli selvatici".
- **DGR n. VII/16338 del 13 febbraio 2004** "Individuazione di nuove ZPS ai sensi dell'art. 4 della direttiva 79/409/CEE concernente la conservazione degli uccelli selvatici".

- **DGR n. VII/18453 del 30 luglio 2004** "Individuazione degli enti gestori dei proposti siti di importanza comunitaria (pSIC) e dei siti di importanza comunitaria (SIC), non ricadenti in aree naturali protette, e delle zone di protezione speciale (ZPS), designate dal Decreto del Ministro dell'Ambiente 3 aprile 2000" (SO BURL n.32 del 2 agosto 2004).
- **DGR n. VII/19018 del 15 ottobre 2004** - Procedure per l'applicazione della valutazione di incidenza alle Zone di protezione Speciale (ZPS ai sensi della direttiva 79/409/CEE, contestuale alla presa d'atto dell'avvenuta classificazione di 14 ZPS ed individuazione dei relativi soggetti gestori (2° Suppl. Straordinario BURL n.44 del 28 ottobre 2004).
- **DGR n. VII/21233 del 18 aprile 2005** - Individuazione di nuove aree ai fini della loro classificazione quali ZPS (Zone di Protezione Speciale) ai sensi della DIR 79/409/CEE (3° Suppl. Straordinario BURL n. 18, del 6 maggio 2005).
- **DGR n. VIII/1791 del 25 gennaio 2006** - Rete Europea Natura 2000: individuazione degli enti gestori di 40 Zone di Protezione Speciale (ZPS) e delle misure di conservazione transitorie per le ZPS e definizione delle procedure per l'adozione e l'approvazione dei piani di gestione dei siti (2° Suppl. Straordinario BURL n. 8 del 20 febbraio 2006).
- **DGR n. VIII/3798 del 13 dicembre 2006** - Rete Natura 2000: modifiche e integrazioni alle DDGGRR n. 14106/03, n. 19018/04 e n. 1791/06, aggiornamento della banca dati natura 2000 ed individuazione degli enti gestori dei nuovi SIC proposti. (SO BURL n.2 del 8 gennaio 2007).
- **DGR n. VIII/5119 del 18 luglio 2007** - Rete Natura 2000: determinazioni relative all'avvenuta classificazione come ZPS delle aree individuate con dd.gg.rr. 3624/06 e 4197/07 e individuazione dei relativi enti gestori (1° Suppl. Straordinario BURL n. 33 del 14 agosto 2007).
- **DGR n. VIII/6648 del 20 febbraio 2008** - Nuova classificazione delle Zone di Protezione Speciale (ZPS) e individuazione di relativi divieti, obblighi e attività, in attuazione degli articoli 3, 4, 5 e 6 del D.M. 17 ottobre 2007, n. 184 «Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e a Zone di Protezione Speciale (ZPS) (3° SS BURL n.10 del 6 marzo 2008).
- **DGR n. VIII/7884 del 30 luglio 2008** - Misure di conservazione per la tutela delle ZPS lombarde ai sensi del d.m. 17 ottobre 2007, n. 184 - Integrazione alla d.g.r. n. 6648/2008 (1° SS BURL n.35 del 26 agosto 2008) e successive modifiche e integrazioni.
- **DGR n. VIII/9275 del 8 aprile 2009** – Determinazioni relative alle misure di conservazione per la tutela delle ZPS lombarde in attuazione della Direttiva 92/43/CEE e del D.P.R. 357/97 ed ai sensi degli articoli 3, 4, 5, 6 del d.m. 17 ottobre 2007, n. 184 – Modificazioni alla d.g.r. n. 7884/2008. (BURL 20 aprile 2009, n. 16, suppl. straord. 23 aprile 2009, n. 4).

**Piani di gestione in vigore per la correlazione con le aree (vedi allegati 3 e 5 al presente atto):**

- 1) DAC n. 14 del 27.9.2010: Approvazione del Piano di gestione del Sito ZPS IT2040402 «Riserva regionale Bosco dei Bordighi» (Serie Inserzioni e Concorsi All. al BURL n. 40 del 6 ottobre 2010)
- 2) DA n. 24 del 27.9.2010: Approvazione del Piano di gestione della ZPS IT20406202 «Val dei Ratti e Cima di Gaiazzo» (Serie Inserzioni e Concorsi All. al BURL n.43 del 27 ottobre 2010)
- 3) DA n. 23 del 27.9.2010: Approvazione del Piano di gestione del Sito SIC/ZPS IT2040018 «Val Codera» (Serie Inserzioni e Concorsi All. al BURL n.43 del 27 ottobre 2010)
- 4) DCD del 12.6.2010: Approvazione del Piano di gestione del Sito Natura 2000 IT2060506 «Belviso Barbellino» (Serie Inserzioni e Concorsi All. al BURL n.28 del 14 luglio 2010)
- 5) DCP n. 32 del 28.03.2011: Approvazione del Piano di gestione del Sito ZPS/SIC IT2080023 «Garzaia di Cascina Villarasca» (Serie Inserzioni e Concorsi All. al BURL n.20 del . 18/05/2011)
- 6) DCP n. 21 del 24.6.2011: Approvazione del Piano di gestione del Sito ZPS/SIC IT2040016 «Monte di Scerscen – Ghiacciaio di Scerscen – Monte Motta» (Serie Inserzioni e Concorsi All. al BURL n.30 del 27.7.2011)
- 7) DCP n. 83 del 26.11.2010: Approvazione del Piano di gestione del Sito ZPS/SIC IT2040017 «Disgrazia - Sissone» (Serie Inserzioni e Concorsi All. al BURL n.50 del 15 dicembre 2010)
- 8) DCP n. 88 del 1.6.2011: Approvazione del Piano di gestione del Sito ZPS/SIC «Val di Tegno – Pizzo Scalino» (Serie Inserzioni e Concorsi All. al BURL n. 30 del 27 luglio 2011)
- 9) DCP n. 26 del 28/03/2011: Approvazione del Piano di gestione del Sito ZPS/SIC IT2080017 «Garzaia di Porta Chiossa» (Serie Inserzioni e Concorsi All. al BURL n. 20 del 18 maggio 2011)
- 10) DCP n. 22 del 28/03/2011: Approvazione del Piano di gestione del Sito ZPS/SIC IT2080018 «Garzaia della Carola» (Serie Inserzioni e Concorsi All. al BURL n. 20 del 18 maggio 2011) + dgr 16800/19.03.2004: Approvazione del Piano di gestione del Sito ZPS/SIC IT20B0007 «Isola

- Boschina» (Serie Inserzioni e Concorsi All. al BURL n. 17 del 20 aprile 2004) + dgr 10822/16.12.2009 (Misure di Conservazione integrate al PAF Foreste Demaniali)
- 11) DAC n.12 del 21/09/2010: Approvazione del Piano di gestione del Sito ZPS/SIC «Vallazza» (Serie Inserzioni e Concorsi All. al BURL n. 13 del 30 marzo 2011)
  - 12) DD n. 11/2010: Approvazione del Piano di gestione del Sito ZPS/SIC IT20B0011 «Bosco Fontana» (Serie Inserzioni e Concorsi All. al BURL n. 7 del 16 febbraio 2011)
  - 13) D.C.P. 69/27.10.2008: Approvazione del Piano di gestione del Sito ZPS/SIC IT2020003 «Palude di Albate» (Serie Inserzioni e Concorsi All. al BURL n. 23 del 10 giugno 2009)
  - 14) dgr 10822/16.12.2009 (Misure di Conservazione integrate al PAF Foreste Demaniali): Approvazione gestione Misure di Conservazione dei Siti IT2020301 «Triangolo Lariano», IT2020302 «Monte Generoso», IT2060301 «Monte Resegone», IT2060302 «Costa del Pallio», IT2060304 «Val di Scalve», IT2070301 «Foresta di Legnoli», IT2070302 «Val Caffaro», IT2070303 «Val Grigna»,
  - 15) DGR 240 del 14.07.2010: Approvazione del Piano di gestione del Sito IT2020303 «Valsolda» (Serie Inserzioni e Concorsi All. al BURL n. 32 del 10 agosto 2010)
  - 16) DAC n. 2 del 24.01.2011: Approvazione del Piano di gestione del Sito IT2040401«Parco Regionale Orobie Valtellinesi» (Serie Inserzioni e Concorsi All. al BURL n. 6 del 9 febbraio 2011)
  - 17) DCD n. 84 26/11/2010: Approvazione del Piano di gestione del Sito IT2040601 «Bagni di Masino-Pizzo Badile-Val di Mello-Val Torrone-Piano di Preda Rossa» (Serie Inserzioni e Concorsi All. al BURL n. 50 del 15 dicembre 2010)
  - 18) DCD n. 10/2011: Approvazione del Piano di gestione del Sito IT2050401 «Riserva regionale Fontanile Nuovo» (Serie Inserzioni e Concorsi All. al BURL n. 14 del 6 aprile 2011)
  - 19) 23/02/2011 n. 8: Approvazione del Piano di gestione del Sito IT2060401 «Parco Regionale Orobie Bergamasche» (Serie Inserzioni e Concorsi All. al BURL n. 8 del 23 febbraio 2011)
  - 20) DA N. 3 28.01.2011: Approvazione del Piano di gestione del Sito IT2070402 «Alto Garda Bresciano» (Serie Inserzioni e Concorsi All. al BURL n. 6 del 9 febbraio 2011)
  - 21) DCP n.44 del 21/03/2011: Approvazione del Piano di gestione del Sito IT20A0401 «Riserva regionale Bosco Ronchetti» (Serie Inserzioni e Concorsi All. al BURL n. 15 del 13 aprile 2011)
  - 22) DCP n.44 del 21/03/2011: Approvazione del Piano di gestione del Sito IT20A0402 «Lanca di Gerole» (Serie Inserzioni e Concorsi All. al BURL n. 15 del 13 aprile 2011)
  - 23) DCP n.44 del 21/03/2011: Approvazione del Piano di gestione del Sito IT20A0501 «Spinadesco» (Serie Inserzioni e Concorsi All. al BURL n. 15 del 13 aprile 2011)
  - 24) DCP n.44 del 21/03/2011: Approvazione del Piano di gestione del Sito IT20A0502 «Lanca di Gussola» (Serie Inserzioni e Concorsi All. al BURL n. 15 del 13 aprile 2011)
  - 25) DCP n.44 del 21/03/2011: Approvazione del Piano di gestione del Sito IT20A0503 «Isola Maria Luigia» (Serie Inserzioni e Concorsi All. al BURL n. 15 del 13 aprile 2011)
  - 26) DCC n. 80 21/12/2010: Approvazione del Piano di gestione del Sito IT20B0008 «Palude di Ostiglia» (Serie Inserzioni e Concorsi All. al BURL n. 2 del 12 gennaio 2011)
  - 27) DAC n.15 del 21/09/2010: Approvazione del Piano di gestione del Sito IT20B0009 «Valli del Mincio» (Serie Inserzioni e Concorsi All. al BURL n. 13 del 30 marzo 2011)
  - 28) DAC n. 15 del 16/03/2011: Approvazione del Piano di gestione del Sito IT20B0401 «Parco Regionale Oglio Sud» (Serie Inserzioni e Concorsi All. al BURL n. 13 del 30 marzo 2011)
  - 29) DCP n.16 del 30/03/2011: Approvazione del Piano di gestione del Sito IT20B0501 «Viadana, Portiolo, San Benedetto Po e Ostiglia» (Serie Inserzioni e Concorsi All. al BURL n. 16 del 20 aprile 2011)
  - 30) DAC n. 14 del 15/09/2010 Approvazione del Piano di gestione del Sito IT2040042 «Pian di Spagna e Lago di Mezzola» (Serie Inserzioni e Concorsi All. al BURL n. 39 del 29 settembre 2010)
  - 31) DGR 3578 del 6.06.2012: Approvazione piano di gestione della riserva naturale Torbiere del Sebino o d'Isèo (Serie Ordinaria BURL n.24 del 11 giugno 2012)
  - 32) DCC n. 40 del 29/11/2011: Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti costituenti il piano di gestione SIC/ZPS IT20B0006 della "Riserva Naturale Isola Boscone" (Serie Inserzione e Concorsi All. al BURL n. 13 del 29 marzo 2012)

### **Criteri di gestione obbligatori: impegni applicabili a livello di azienda agricola**

Ai sensi della DGR n. VII/14106 dell'8 agosto 2003, gli interventi, non direttamente connessi e necessari al mantenimento in uno stato di conservazione soddisfacente delle specie e degli habitat presenti nelle aree Natura 2000, che possono avere incidenze significative sugli stessi, singolarmente o congiuntamente ad altri interventi, sono sottoposti alla procedura di Valutazione d'Incidenza.

Il beneficiario dei pagamenti comunitari soggetti al regime di condizionalità stabilito ai sensi del Regolamento (CE) 73/2009 le cui superfici aziendali ricadono in Zone di Protezione Speciale, ai sensi della direttiva 2009/147/CE, deve condurre l'azienda nel rispetto dei provvedimenti attuativi vigenti nell'area e in particolare deve rispettare le misure di conservazione, di seguito riportate, stabilite con DGR n. VIII/7884 del 30 luglio 2008 e successive modifiche e integrazioni, secondo le tipologie (riportate in allegato 3 alla presente deliberazione) attribuite con D.G.R. VIII/7884 del 30 luglio 2008, tenuto conto degli aggiornamenti della legislazione comunitaria:

**a) Misure di conservazione generali (vigenti in tutte le Zone di Protezione Speciale)**

- a) Divieto di eliminazione degli elementi naturali e seminaturali caratteristici del paesaggio agrario con alta valenza ecologica individuati dalla regione o dalle amministrazioni provinciali;
- b) Divieto di eliminazione dei terrazzamenti esistenti, delimitati a valle da muretto a secco oppure da una scarpata inerbita, sono fatti salvi i casi regolarmente autorizzati di rimodellamento dei terrazzamenti eseguiti allo scopo di assicurare una gestione economicamente sostenibile;
- c) Divieto di esecuzione di livellamenti non autorizzati dall'ente gestore; sono fatti salvi i livellamenti ordinari per la preparazione del letto di semina e per la sistemazione dei terreni a risaia;
- d) Divieto di conversione della superficie a pascolo permanente ai sensi dell'art. 2, lettera c) del regolamento (CE) n. 1120/2009, ad altri usi, salvo diversamente stabilito dal piano di gestione del sito;
- e) Divieto di bruciatura delle stoppie e delle paglie, nonché della vegetazione presente al termine dei cicli produttivi di prati naturali o seminati, sulle superfici specificate ai punti seguenti:
  - 1) Superfici a seminativo ai sensi dell'art. 2, lettera a) del regolamento (CE) n.1120/2009, ed escluse le superfici di cui al successivo punto 2);
  - 2) Superfici a seminativo ritirate dalla produzione, mantenute in buone condizioni agronomiche e ambientali a norma dell'art. 6 del regolamento (CE) n. 73/2009.Sono fatti salvi, in ogni caso, gli interventi di bruciatura connessi ad emergenze di carattere fitosanitario prescritti dall'autorità competente o a superfici investite a riso e salvo diversa prescrizione della competente autorità di gestione;
- f) Obbligo sulle superfici a seminativo ritirate dalla produzione, mantenute in buone condizioni agronomiche e ambientali a norma dell'art. 6 del regolamento (CE) n. 73/2009, di garantire la presenza di una copertura vegetale, naturale o artificiale, durante tutto l'anno e di attuare pratiche agronomiche consistenti esclusivamente in operazioni di sfalcio, trinciatura della vegetazione erbacea, o pascolamento sui terreni ritirati dalla produzione. Dette operazioni devono essere effettuate almeno una volta all'anno, fatto salvo il periodo di divieto annuale di intervento compreso fra il 15 marzo e il 15 agosto di ogni anno, ove non diversamente disposto dal piano di gestione del sito e comunque non inferiore a 150 giorni consecutivi.

In deroga all'obbligo della presenza di una copertura vegetale, naturale o artificiale, durante tutto l'anno sono ammesse lavorazioni meccaniche sui terreni ritirati dalla produzione nei seguenti casi:

  - 1) pratica del sovescio, in presenza di specie da sovescio o piante biocide;
  - 2) terreni interessati da interventi di ripristino di habitat e biotopi;
  - 3) colture a perdere per la fauna, ai sensi dell'articolo 1, lettera c), del decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali del 7 marzo 2002;
  - 4) nel caso in cui le lavorazioni siano funzionali all'esecuzione di interventi di miglioramento fondiario;
  - 5) sui terreni a seminativo ritirati dalla produzione per un solo anno o, limitatamente all'annata agraria precedente all'entrata in produzione, nel caso di terreni a seminativo ritirati per due o più anni, lavorazioni del terreno allo scopo di ottenere una produzione agricola nella successiva annata agraria, comunque da effettuarsi non prima del 15 luglio dell'annata agraria precedente all'entrata in produzione;Sono fatte salve diverse prescrizioni della competente autorità di gestione.

**b) Misure di conservazione specifiche per tipologia di Zone di Protezione Speciale:**

*1) ZPS in ambienti aperti alpini.*

- a) è vietata la realizzazione di nuove infrastrutture che prevedano la modifica dell'ambiente fluviale e del regime idrico, ad esclusione, e previa valutazione di incidenza che tenga conto dell'effetto cumulativo con le altre opere esistenti ed in progetto, delle opere idrauliche finalizzate: alla

difesa del suolo; alle derivazioni d'acqua superficiali destinate all'approvvigionamento idropotabile o ad uso idroelettrico con potenza nominale di concessione non superiore a 50 kW e potenza installata inferiore a 150 kW; alle derivazioni d'acqua superficiali destinate all'approvvigionamento ad uso idroelettrico per eventuali concessioni idroelettriche cumulative, a servizio di strutture ricettive e agricole, con valore di potenza pari al fabbisogno complessivo delle diverse strutture servite e condizionate all'interramento delle relative linee di alimentazione; alle derivazioni d'acqua superficiali finalizzate all'alimentazione degli impianti di innevamento artificiale nei demani sciabili a servizio di piste già esistenti o per le quali sia stato avviato il procedimento di autorizzazione comprensivo di valutazione di incidenza alla data del 6.11.2007 (data di pubblicazione del DM 184/07);

- b) in prossimità di siti ospitanti nidi di Aquila reale, Gufo reale e Gipeto è vietato il passaggio di cavi sospesi;
- c) è vietato l'utilizzo di motoslitte e battipista al di fuori delle strade, fatti salvi l'utilizzo per ragioni di servizio nelle aree sciabili e in rapporto all'attività dei rifugi, limitatamente al trasporto dei clienti e all'approvvigionamento delle derrate alimentari e dei materiali d'uso corrente;
- d) è vietata la realizzazione di nuove strade permanenti e l'asfaltatura delle strade agro-silvo-pastorali e delle piste forestali salvo che per ragioni di sicurezza e incolumità pubblica ovvero di stabilità dei versanti;
- e) è vietata l'attività di rimboschimento su pascoli, versanti erbosi e nelle aree con prati stabili (come già previsto dalla regolamentazione forestale), arbusteti e brughiere.

## 2) ZPS in ambienti forestali alpini.

- a) è vietata la realizzazione di nuove infrastrutture che prevedano la modifica dell'ambiente fluviale e del regime idrico, ad esclusione, e previa valutazione di incidenza che tenga conto dell'effetto cumulativo con le altre opere esistenti ed in progetto, delle opere idrauliche finalizzate: alla difesa del suolo; alle derivazioni d'acqua superficiali destinate all'approvvigionamento idropotabile o ad uso idroelettrico con potenza nominale di concessione non superiore a 50 kW e potenza installata inferiore a 150 kW; alle derivazioni d'acqua superficiali destinate all'approvvigionamento ad uso idroelettrico per eventuali concessioni idroelettriche cumulative, a servizio di strutture ricettive e agricole, con valore di potenza pari al fabbisogno complessivo delle diverse strutture servite e condizionate all'interramento delle relative linee di alimentazione; alle derivazioni d'acqua superficiali finalizzate all'alimentazione degli impianti di innevamento artificiale nei demani sciabili a servizio di piste già esistenti o per le quali sia stato avviato il procedimento di autorizzazione comprensivo di valutazione di incidenza alla data del 6.11.2007 (data di pubblicazione del DM 184/07);
- b) è vietata la realizzazione di nuove strade permanenti e l'asfaltatura delle strade agro-silvo-pastorali e delle piste forestali salvo che per ragioni di sicurezza e incolumità pubblica ovvero di stabilità dei versanti;
- c) è vietata l'attività di rimboschimento su pascoli, versanti erbosi e nelle aree con prati stabili (come già previsto dalla regolamentazione forestale), arbusteti e brughiere;
- d) è vietata la distruzione dei formicai (come già previsto dalla regolamentazione forestale).

## 3) ZPS in zone umide.

- a) è vietata la bonifica idraulica delle zone umide naturali;
- b) è vietata l'irrorazione aerea;
- c) nelle aree umide e nei canneti sono vietati le attività di taglio e i lavori di ordinaria gestione nel periodo dal 1 marzo al 10 agosto;
- d) è vietata la captazione idrica nella stagione riproduttiva delle specie ornitiche caratteristiche della tipologia ambientale, ai sensi del D.M. 17.10.2007 n. 184, fatto salvo autorizzazione dell'ente gestore, dalle zone umide che ospitano specie caratteristiche della tipologia ambientale o habitat di interesse comunitario;
- e) è vietato il taglio di pioppeti occupati da garzaie nel periodo di nidificazione;
- f) il taglio della vegetazione spondale della rete irrigua deve essere effettuato solo su una delle due sponde in modo alternato nel tempo e nello spazio, al fine di garantire la permanenza di habitat idonei a specie vegetali e animali.

## 4) ZPS in ambienti fluviali.

- a) è vietata la captazione idrica nella stagione riproduttiva delle specie ornitiche caratteristiche della tipologia ambientale, ai sensi del D.M. 17.10.2007 n. 184, fatto salvo autorizzazione dell'ente gestore, dalle zone umide perifluviali che ospitano specie caratteristiche della tipologia ambientale o habitat di interesse comunitario;
- b) è vietata la realizzazione di nuove infrastrutture che prevedano la modifica dell'ambiente fluviale e del regime idrico, ad esclusione delle opere idrauliche finalizzate alla difesa del suolo;
- c) è vietata l'immissione o il ripopolamento con specie alloctone;
- d) è vietato il taglio di pioppeti occupati da garzaie nel periodo di nidificazione;
- e) Nelle aree del demanio idrico fluviale e pertinenze idrauliche e demaniali, oggetto di concessione rilasciata successivamente alla data di entrata in vigore della DGR 9275/09 l'impianto e il reimpianto di pioppeti è soggetto alle procedura di presentazione all'ente gestore e autorizzazione del progetto di gestione stabilito dalla DGR 9275/09 e deve esser a questa conforme.
- f) è vietata l'irrorazione aerea;
- g) nelle aree umide e nei canneti sono vietati le attività di taglio e i lavori di ordinaria gestione nel periodo dal 1 marzo al 10 agosto;
- h) è vietata la distruzione dei formicai;
- i) il taglio della vegetazione spondale della rete irrigua deve essere effettuato solo su una delle due sponde in modo alternato nel tempo e nello spazio, al fine di garantire la permanenza di habitat idonei a specie vegetali e animali.

5) *ZPS in ambienti agricoli.*

- a) è vietata l'irrorazione aerea;
- b) è vietato il taglio di pioppeti occupati da garzaie nel periodo di nidificazione;
- c) il taglio della vegetazione spondale della rete irrigua deve essere effettuato solo su una delle due sponde in modo alternato nel tempo e nello spazio, al fine di garantire la permanenza di habitat idonei a specie vegetali e animali.

6) *ZPS in risaie.*

- a) è vietata l'irrorazione aerea;
  - b) è vietato il taglio di pioppeti occupati da garzaie nel periodo di nidificazione;
  - c) il taglio della vegetazione spondale della rete irrigua deve essere effettuato solo su una delle due sponde in modo alternato nel tempo e nello spazio, al fine di garantire la permanenza di habitat idonei a specie vegetali e animali;
- Nelle aree del demanio idrico fluviale e pertinenze idrauliche e demaniali, oggetto di concessione rilasciata successivamente alla data di entrata in vigore della DGR 9275/09 l'impianto e il reimpianto di pioppeti è soggetto alle procedura di presentazione all'ente gestore e autorizzazione del progetto di gestione stabilito dalla DGR 9275/09 e deve esser a questa conforme.

**Atto A2 Direttiva 80/68/CEE concernente la protezione delle acque sotterranee  
dall'inquinamento provocato da certe sostanze pericolose**

**Articoli 4 e 5**

(GU L 20 del 26.1.1980, pag. 43)

**Recepimento nazionale**

- **Articoli 103 e 104 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152** "Norme in materia ambientale" (G.U. n. 88 del 14-04-2006, Supplemento Ordinario n. 96) e successive modifiche e integrazioni.

**Recepimento regionale**

- **DGR VIII/2244 del 29 marzo 2006** "Approvazione del programma di tutela e uso delle acque ai sensi dell'articolo 44 del d.lgs. 152/99 e dell'articolo 55, comma 19 della l.r. 26/2003 (2° Supplemento straordinario BURL n. 15 del 13 aprile 2006)

**Criteri di gestione obbligatori: impegni applicabili a livello di azienda agricola**

Il beneficiario dei pagamenti comunitari soggetti al regime di condizionalità stabilito ai sensi del Regolamento (CE) 73/2009, fatte salve le norme sull'utilizzo a fini agronomici delle acque reflue, deve:

- a) rispettare il divieto di scarico diretto nelle acque sotterranee e nel sottosuolo;
- b) rispettare il divieto di scarico indiretto sul suolo o negli strati superficiali del sottosuolo delle sostanze di cui all'allegato I e II della direttiva 80/68/CEE. Il rispetto di tale requisito è anche rilevabile dalla assenza di fenomeni di dispersione di combustibili, oli di origine petrolifera e minerali, lubrificanti usati, filtri e batterie esauste che possano diffondere sostanze pericolose per percolazione nel suolo o sottosuolo. Tale dispersione può essere evitata stoccando le predette sostanze in un locale, o in un contenitore chiuso o protetto, posto su un pavimento impermeabilizzato, a perfetta tenuta;
- c) possedere l'autorizzazione in corso di validità allo scarico diretto in acque superficiali e/o in fognatura e rispettarne le prescrizioni, se esercita attività di trasformazione eccedenti i limiti di normalità e complementarietà ai sensi dell'art 101, comma 7 del d.lgs. 152/06.

Si evidenzia che tutti gli scarichi devono essere preventivamente autorizzati (art. 124 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152).

La verifica di condizionalità non si applica alle acque reflue domestiche e a quelle assimilate alle domestiche. Ai sensi dell'art. 101 (7) lettere a), b), c), salvo quanto previsto dall'art. 112, sono assimilate alle acque reflue domestiche le acque reflue, fatto salvo per le acque reflue domestiche e le acque reflue a queste assimilate (art. 101 (7), lettere a), b), c)), provenienti da imprese:

- dedite esclusivamente alla coltivazione del terreno e/o alla silvicoltura;
- dedite ad allevamento di bestiame;
- dedite alle attività di cui alle lettere a) e b) che esercitano anche attività di trasformazione o di valorizzazione della produzione agricola, inserita con carattere di normalità e complementarietà funzionale nel ciclo produttivo aziendale e con materia prima lavorata proveniente in misura prevalente dall'attività di coltivazione dei terreni di cui si abbia a qualunque titolo disponibilità.

Si definiscono acque reflue domestiche (art. 74 (1), lettera g) del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152) le acque reflue provenienti da insediamenti di tipo residenziale e da servizi e derivanti prevalentemente dal metabolismo umano e da attività domestiche.

Si definisce scarico (art. 74 (1), lettera ff) del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152) qualsiasi immissione effettuata esclusivamente tramite un sistema stabile di collettamento che collega senza soluzione di continuità il ciclo di produzione del refluo con il corpo ricettore in acque superficiali, sul suolo, nel sottosuolo e in rete fognaria, indipendentemente dalla loro natura inquinante, anche sottoposte a preventivo trattamento di depurazione.

Tutte le aziende che non si trovano nelle condizioni previste ai punti suindicati devono essere autorizzate allo scarico.

Ai sensi di quanto previsto dal D. Lgs 152/2006, è vietato lo scarico sul suolo o negli strati superficiali del sottosuolo (art. 103), fatta eccezione per insediamenti, installazioni o edifici isolati che producono acque reflue domestiche. Al di fuori di questa ipotesi, gli scarichi sul suolo esistenti devono essere convogliati in corpi idrici superficiali, in reti fognarie ovvero destinati al riutilizzo in conformità alle prescrizioni fissate. Ai sensi del comma c dell'art. 103 per gli scarichi di acque reflue industriali per i quali sia accertata l'impossibilità tecnica o l'eccessiva onerosità, a fronte dei benefici ambientali conseguibili, a recapitare in corpi idrici superficiali, è possibile lo scarico sul suolo o negli strati superficiali del sottosuolo purché siano rispettati i valori limite di emissione della Tabella 4 dell'allegato 5 alla parte terza del D.Lgs. 152/06.

E' sempre vietato lo scarico diretto nelle acque sotterranee e nel sottosuolo (art. 104).

**Atto A3 Direttiva 86/278/CEE concernente la protezione dell'ambiente, in particolare del suolo, nell'utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura**

**Articolo 3**

(GU L 181 del 4.7.1986, pag. 6)

**Recepimento nazionale**

- **Decreto Legislativo 27 gennaio 1992, n. 99** "Attuazione della Direttiva 86/278/CEE, concernente la protezione dell'ambiente, in particolare del suolo, nell'utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura" (Supplemento Ordinario GU 15 febbraio 1992, n 38)

### Recepimento regionale

- **DGR n. VII/15944 del 30 dicembre 2003** "Delega alle province delle funzioni amministrative, ai sensi degli artt. 27 e 28 del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modiche ed integrazioni, in materia di approvazione dei progetti ed autorizzazione alla realizzazione degli impianti ed all'esercizio delle inerenti operazioni di messa in riserva (R13), trattamento/condizionamento (R3) e spandimento sul suolo a beneficio dell'agricoltura (R10) di rifiuti speciali non pericolosi; Art. 1 della L.R. 3 aprile 2001, n. 6." (BURL n. 4 del 19 gennaio 2004)
- **DGR VIII/5868 del 21 novembre 2007** "Integrazione con modifica al programma d'azione per la tutela e risanamento delle acque dall'inquinamento causato da nitrati di origine agricola per le aziende localizzate in zona vulnerabile (d.lgs. n. 152/2006, art 92 e d.m. 7 aprile 2006) e adeguamento dei relativi criteri e norme tecniche generali di cui alla Dgr n. VI/17149/1996, approvati con deliberazione di Giunta n. VIII/5215 del 2 agosto 2007" - Art. 19 - Divieti di utilizzazione dei fanghi
- **DGR n. IX/2208 del 14 settembre 2011** "Approvazione del programma d'azione regionale per la tutela ed il risanamento delle acque dall'inquinamento causato da nitrati di origine agricola per le aziende localizzate in zona vulnerabile" -Art. 19 - Divieti di utilizzazione dei fanghi

### Criteria di gestione obbligatori: impegni applicabili a livello di azienda agricola

Il beneficiario dei pagamenti comunitari soggetti al regime di condizionalità stabilito ai sensi del Regolamento (CE) 73/2009, sui cui terreni si effettua lo spandimento di fanghi di depurazione dell'azienda o di terzi deve:

- a) Usare fanghi provenienti da un Centro di trattamento e stabilizzazione autorizzato e accertare che lo spandimento sia effettuato da un soggetto autorizzato;
- b) Usare/verificare l'uso di fanghi con caratteristiche chimico-fisiche stabilizzate e compatibili con le attitudini/condizioni tecniche dei suoli agricoli sui quali sono utilizzati e osservare i divieti di spandimento vigenti su:
  1. Terreni allagati, soggetti ad esondazioni e/o inondazioni, gelati o coperte da coltre nevosa
  2. Terreni con pendii maggiori del 15%
  3. Terreni con pH inferiore a 5
  4. Terreni destinati a pascolo o a foraggiare nelle 5 settimane precedenti lo sfalcio e il pascolamento
  5. Terreni destinati all'orticoltura e alla frutticoltura nei 10 mesi precedenti il raccolto e durante lo stesso
  6. Terreni con colture in atto (escluse le colture arboree)
- c) Rispettare i seguenti adempimenti:
  1. Se non è né produttore né utilizzatore di fanghi ai sensi del d.lgs 99/92 deve conservare in azienda:
    - copia della notifica dell'inizio delle operazioni di utilizzazione dei fanghi
    - copia del registro di utilizzazione relativamente alla parte che interessa l'azienda
    - convenzione stipulata con l'azienda produttrice e/o utilizzatrice di fanghi
  2. Se è anche produttore e/o utilizzatore di fanghi di depurazione deve conservare in azienda:
    - autorizzazione allo spandimento
    - notifica dell'inizio delle operazioni di utilizzazione dei fanghi
    - registro di utilizzazione dei terreni
    - scheda di accompagnamento dei fanghi
    - formulario di identificazione dei fanghied inoltre deve:
    - essere iscritto all'albo delle imprese che effettuano gestione rifiuti (se azienda utilizzatrice)
    - avere registro carico-scarico aggiornato (se azienda produttrice)

Lo spandimento dei fanghi di depurazione, fatti salvi gli obblighi imposti dalla presente direttiva e dai vigenti provvedimenti attuativi, è soggetto anche al rispetto delle disposizioni attuative della direttiva nitrati 91/676/CEE per i cui adempimenti si rimanda all'atto A4 e all'atto A4RM.



**Atto A4 Direttiva 91/676/CEE concernente la protezione delle acque dall'inquinamento  
provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole**

**Articoli 4 e 5**

(GU L 375 del 31.12.1991, pag. 1)

#### Recepimento nazionale

- **Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152** "Norme in materia ambientale" (G.U. n. 88 del 14-04-2006 - Supplemento Ordinario n. 96) e successive modifiche e integrazioni.
- **Art. 74, lett. pp, Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152**, definizione di "zone vulnerabili"
- **Art. 92 Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152.**  
Designazione di zone vulnerabili da nitrati di origine agricola
  - Sono designate vulnerabili all'inquinamento da nitrati provenienti da fonti agricole le zone elencate nell'allegato 7/A-III del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152, nonché le ulteriori zone vulnerabili da nitrati di origine agricola designate da parte delle Regioni.
- **Art. 112 Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152.** "Utilizzazione agronomica"
- **D.M. 19 aprile 1999**, "Approvazione del codice di buona pratica agricola" (Supplemento Ordinario n. 86 G.U. n. 102 del 04-05-1999)
- **Decreto interministeriale 7 aprile 2006** recante "Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, di cui all'articolo 38 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152. (S.O. n. 120 alla G.U. n.109 del 12-05-2006)
- **Decisione della Commissione 2011/721/UE del 3 novembre 2011**, che concede una deroga richiesta dall'Italia con riguardo alle regioni Emilia-Romagna, Lombardia, Piemonte e Veneto a norma della direttiva 91/676/CEE del Consiglio relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole

#### Recepimento regionale

- **L.R. n. 31/2008 e s.m.i.** - Titolo VIII quater "Disposizioni in materia di utilizzazione agronomica dei fertilizzanti azotati inclusi gli effluenti di allevamento, le acque di vegetazione dei frantoi oleari e le acque reflue derivanti da aziende agricole e da piccole aziende agroalimentari"
- **Direttiva autorità di bacino del Po 12/96**
- **DGR VII/1048 del 28 luglio 2004** "Atto di indirizzo per la politica di uso e tutela delle acque della Regione Lombardia – Linee strategiche per l'utilizzo razionale, consapevole e sostenibile della risorsa idrica" (BURL SO n. 35 del 23 agosto 2004)
- **DGR VIII/2244 del 29 marzo 2006** "Approvazione del programma di tutela e uso delle acque ai sensi dell'articolo 44 del d.lgs. 152/99 e dell'articolo 55, comma 19 della l.r. 26/2003 (2° Supplemento straordinario BURL n° 15 del 13 aprile 2006)
- **DGR VIII/3297 del 11 ottobre 2006** "Nuove aree vulnerabili ai sensi del d.lgs. 152/2006: criteri di designazione e individuazione (BURL SO n° 45 del 6 novembre 2006) così come confermate con DGR IX/4984 del 07/03/2013 "Determinazioni in ordine alle zone vulnerabili ai nitrati di origine agricola in attuazione all'art. 36, comma 7 ter del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito in legge n. 221 del 17/12/2012";
- **DGR n. IX/2208 del 14 settembre 2011** avente per oggetto "Approvazione del programma d'azione regionale per la tutela ed il risanamento delle acque dall'inquinamento causato da nitrati di origine agricola per le aziende localizzate in zona vulnerabile" (Serie Ordinaria BURL n.38 – del 22 settembre 2011).
- **Decisione di esecuzione della Commissione 2011/721/UE del 3 novembre 2011** che concede una deroga richiesta dall'Italia con riguardo alle regioni Emilia-Romagna, Lombardia, Piemonte e Veneto a norma della direttiva 91/676/CEE del Consiglio relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole
- **DGR n. IX/2379 del 22 dicembre 2011** presa d'atto della Decisione di esecuzione della Commissione del 3 novembre 2011 che concede una deroga richiesta dall'Italia con riguardo alle regioni Emilia-Romagna, Lombardia, Piemonte e Veneto a norma della Direttiva 91/676/CEE del Consiglio relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole [notificata con il numero c(2011) 7770];

- **DGR n. IX/4534 del 19 dicembre 2012** "Determinazioni in ordine alla Comunicazione Nitrati 2012 e 2013";
- **DDG 386 del 24 gennaio 2012** "Approvazione delle disposizioni attuative per la presentazione delle domande di adesione alla deroga nitrati ai sensi della Decisione di esecuzione della Commissione del 3 novembre 2011 che concede una deroga richiesta dall'Italia con riguardo alle regioni Emilia-Romagna, Lombardia, Piemonte e Veneto a norma della direttiva 91/676/CEE del Consiglio relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole" così come modificata dal **DDG 295 del 22/1/2013** "Modifica delle disposizioni attuative per la presentazione delle domande di adesione alla deroga nitrati ai sensi della decisione di esecuzione della commissione del 3 novembre 2011 che concede una deroga richiesta dall'Italia con riguardo alle regioni Emilia-Romagna, Lombardia, Piemonte e Veneto a norma della direttiva 91/676/CEE del Consiglio relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole, approvate con decreto n. 386 del 24/01/2012".

### **Criteri di gestione obbligatori: impegni applicabili a livello di azienda agricola**

La Regione Lombardia ha approvato le Zone Vulnerabili ai Nitrati (ZVN) di cui alla DGR VIII/3297 dell'11 ottobre 2006 riportate in allegato al presente atto ai sensi del Reg (CE) 73/09.

La Regione Lombardia ha approvato il programma d'azione per la tutela e risanamento delle acque dall'inquinamento causato da nitrati di origine agricola per le aziende localizzate in zona vulnerabile e adeguato i rispettivi criteri e norme tecniche generali di cui alla DGR n. IX/2208 del 14 settembre 2011.

Il beneficiario dei pagamenti comunitari soggetti al regime di condizionalità, le cui superfici aziendali ricadono in zone vulnerabili ai nitrati, che utilizza agronomicamente gli effluenti di allevamento, di seguito indicati con e.a., i fertilizzanti azotati, gli ammendanti e, comunque, tutti gli apporti azotati, deve rispettare tutti gli impegni disposti dal programma d'azione in vigore collegati ai seguenti aspetti :

- a) adempimenti amministrativi
- b) obblighi relativi alle strutture di stoccaggio degli effluenti di allevamento
- c) divieti spaziali e temporali relativi all'utilizzazione dei fertilizzanti azotati
- d) rispetto dei massimali previsti per l'utilizzo di fertilizzanti azotati

Inoltre l'impresa agricola ricadente in zona vulnerabile ai nitrati che aderisce alla deroga nitrati, concessa con Decisione della Commissione 2011/721/UE del 3 novembre 2011, è tenuta anche al rispetto di impegni aggiuntivi previsti dalla Decisione stessa.

### **Deroga nitrati**

Con Decisione di esecuzione della Commissione 2011/721/UE del 3 novembre 2011 è stata concessa alle regioni Piemonte, Lombardia Veneto ed Emilia Romagna una deroga sull'applicazione delle direttiva nitrati.

La deroga resta in vigore per quattro anni, fino al 31/12/2015 ed è possibile per le aziende agricole interessate e con superficie ricadente in zone vulnerabili ai nitrati aderirvi.

L'adesione alla deroga comporta la possibilità di utilizzare agronomicamente i reflui zootecnici nel limite di 250 kg/ha di terreno in zona vulnerabile a condizione di presentare una specifica richiesta all'Autorità di adesione competente entro il 15 febbraio di ogni anno e di rispettare gli impegni previsti dalla Decisione, in particolare quelli riportati negli articoli 5, 6 e 7 per quanto riguarda:

- il trattamento degli effluenti di origine suina;
- le regole di applicazione dell'effluente di allevamento e di altri fertilizzanti;
- la gestione dei terreni.

La deroga nitrati è stata attuata in Regione con DGR 2739 del 22/12/2011 che ha recepito la Decisione della Commissione e, con DDG 386 del 24/01/2012, così come da ultimo modificata dalla DDG 295 del 22/1/2013, sono state approvate le disposizioni attuative per l'adesione alla deroga.

### **Impegni a) Adempimenti amministrativi**

La comunicazione da parte dell'impresa localizzata in zona vulnerabile deve essere presentata mediante la procedura predisposta dalla Regione Lombardia e conservata presso l'azienda su supporto cartaceo. La stessa, redatta secondo le indicazioni contenute nell'Allegato III PARTI B e C della DGR 2208/2011, deve riportare quantità, tempi e modalità di distribuzione dei fertilizzanti organici, minerali, di sintesi e ammendanti.

Il Programma Operativo Aziendale deve essere presentato dal legale rappresentante dell'azienda. Il Piano di utilizzazione agronomica dei fertilizzanti (PUA), limitatamente al 1° anno di presentazione, deve essere redatto da dottori agronomi, periti agrari o agrotecnici iscritti ai rispettivi albi professionali e sottoscritto dal legale rappresentante dell'azienda. La redazione del PUA negli anni successivi al primo può prescindere dall'apporto di un professionista in caso di sostanziale invarianza delle situazioni aziendali. Se in base alla classe dimensionale un'azienda non è tenuta a nessuna forma di comunicazione, dovrà comunque essere in possesso o dotarsi di idonee strutture di stoccaggio e rispettare le norme generali di utilizzo dei fertilizzanti.

#### Comunicazione per l'utilizzazione agronomica dell'effluente di allevamento

Le aziende agricole esistenti devono provvedere a predisporre idonea Comunicazione, in relazione alla classe dimensionale in cui rientrano, come da modello e indicazioni di cui all'Allegato III della DGR 2208/2011.

#### *Comunicazione (POAs/POA) per le aziende nuove.*

Le aziende nuove sono tenute alla presentazione della comunicazione come da prospetto 1 "obblighi di comunicazione in funzione della classe dimensionale degli allevamenti e tipologie aziendali" di cui all'art. 24 della DGR 2208/2011. L'adeguamento alle condizioni del programma, inclusa la capacità minima di stoccaggio, deve essere dimostrato ai fini dell'inizio dell'attività.

#### Comunicazione per l'utilizzazione agronomica da parte delle aziende non zootecniche

Le aziende di cui all'art. 25 della DGR 2208/2011 che utilizzano dosi di fertilizzante diverso degli e.a. con contenuto di azoto superiore a 3.000 kilogrammi per anno, sono tenute alla presentazione della comunicazione (POA) comprensivo di PUAs. Se la dose di fertilizzante di cui sopra eccede i 6.000 Kg sono tenute alla presentazione di un POA comprensivo di PUA. Gli adempimenti amministrativi sono riassunti nel prospetto 2 "Prospetto n. 2 – "Obblighi di comunicazione in funzione del quantitativo d'uso di azoto di provenienza diversa dagli e.a." di cui al sopracitato articolo della DGR 2208/2011.

E' obbligo del gestore dell'azienda provvedere ad aggiornare informaticamente e conservare in azienda la documentazione qualora subentrino modifiche riguardanti la tipologia, la quantità e le caratteristiche degli effluenti e delle acque reflue, nonché i terreni utilizzati agronomicamente. Il POA/POAs ha validità 5 anni fatte salve eventuali modifiche che, se non sostanziali, comportano aggiornamento informatico dello stesso, e, se sostanziali, comportano la ripresentazione del POA/POAS .

Il PUAs/PUA deve essere annualmente:

- aggiornato informaticamente utilizzando il supporto predisposto dalla Regione Lombardia per l'applicazione della Direttiva Nitrati;
- conservata copia in azienda a disposizione per eventuali controlli.

Con provvedimento del Direttore Generale Agricoltura verranno fissate le scadenze e modalità per la presentazione della comunicazione o aggiornamenti della stessa. Per l'anno 2013 il riferimento è il Decreto del Direttore generale n. 290 del 22/01/2013 "Determinazioni in merito ai tempi ed alle modalità di presentazione e/o aggiornamento, per l'anno 2013, della comunicazione per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e degli altri fertilizzanti azotati prevista dalle d.g.r. n. 2208/2011 allegato 1 (zone vulnerabili) e n. 5868/2007 – allegato 2 (zone non vulnerabili) e modifiche al ddg n. 386/2012 (deroga nitrati)".

### **Impegni b) Obblighi relativi alle strutture di stoccaggio degli effluenti di allevamento**

Lo stoccaggio degli e.a. destinati all'utilizzazione agronomica deve avvenire in apposite strutture dimensionate in base alla consistenza di allevamento, secondo le esigenze colturali e di capacità sufficiente a garantirne il corretto impiego agronomico.

#### b1) - Strutture di stoccaggio dei materiali palabili

Lo stoccaggio dei materiali palabili deve avvenire su platea impermeabilizzata, avente una portata sufficiente a sostenere, senza cedimenti o lesioni, il peso del materiale accumulato e degli eventuali mezzi utilizzati per la movimentazione. In relazione alla consistenza palabile dei materiali la platea di stoccaggio deve essere munita di idoneo cordolo o muro perimetrale di contenimento con possibilità di accesso ai mezzi meccanici per l'apporto e l'asportazione del materiale e deve essere dotata di adeguata pendenza per il convogliamento verso appositi sistemi di raccolta e stoccaggio dei liquidi di sgrondo e/o delle eventuali acque di lavaggio della platea. In generale, la capacità di stoccaggio, calcolata in rapporto alla consistenza di allevamento stabulato e al periodo in cui il bestiame non è al pascolo, non deve essere inferiore al volume di materiale palabile prodotto in 90 giorni. Per il dimensionamento della platea di stoccaggio dei materiali palabili, qualora non sussistano esigenze particolari di una più analitica determinazione dei volumi stoccati, si fa riferimento all'Allegato III PARTE A tabella 1 e all'art. 9 della DGR 2208/2011.

#### b2) - Strutture per lo stoccaggio dei materiali non palabili

Gli stoccaggi dei materiali non palabili devono essere realizzati in modo da poter accogliere, ove previsto, anche le acque di lavaggio delle strutture, degli impianti e delle attrezzature zootecniche. Alla produzione complessiva di liquami da stoccare deve essere sommato il volume delle acque meteoriche, convogliate nei contenitori dello stoccaggio da superfici scoperte, interessate dalla presenza di e.a.. E' necessario prevedere l'esclusione delle acque bianche provenienti da tetti e tettoie nonché delle acque provenienti da aree non connesse all'allevamento. Le dimensioni dei contenitori non dotati di copertura, atta ad allontanare l'acqua piovana, devono tenere conto delle precipitazioni medie e di un "franco minimo di sicurezza" di 30 centimetri. Il fondo e le pareti dei contenitori devono essere adeguatamente impermeabilizzati mediante materiale naturale od artificiale al fine di evitare percolazioni o dispersioni degli effluenti.

E' possibile realizzare anche contenitori in terra così come descritti all'art. 11 della DGR 2208/2011. Per le aziende in cui venga prodotto un quantitativo di oltre 6000 kg di azoto/anno, al fine di indurre un più alto livello di stabilizzazione dei liquami nel caso di costruzione di nuove strutture di stoccaggio o ampliamento di quelle esistenti, deve essere previsto il frazionamento dello stoccaggio in almeno due contenitori. Il prelievo a fini agronomici deve avvenire dal bacino contenente liquame stoccato da più tempo. Qualora la stabilizzazione dell'e.a. sia garantita da un trattamento preliminare dello stesso (quali ad esempio la digestione anaerobica) la suddivisione delle strutture di stoccaggio in più bacini non è necessaria.

La capacità di stoccaggio, calcolata in rapporto alla consistenza dell'allevamento stabulato, ed al periodo in cui il bestiame non è al pascolo, deve essere adeguata alle esigenze di una corretta gestione agronomica e comunque non inferiore al volume prodotto in 120 giorni in aziende di bovini da latte, bufalini, equini e ovicaprini con coltivazione dei terreni caratterizzata da assetti colturali che prevedono la presenza di pascoli o prati di media o lunga durata o erbai e cereali autunno-vernini.

In assenza di tali condizioni e per tutti gli altri allevamenti il volume di stoccaggio deve essere di almeno 180 giorni. Per le dimensioni, qualora non sussistano esigenze particolari di una più analitica determinazione dei volumi stoccati, si fa riferimento all'Allegato III PARTE A tabella 1 della DGR 2208/2011.

Per i nuovi allevamenti e gli ampliamenti di quelli esistenti limitatamente alle parti di nuova edificazione non sono considerate utili al calcolo dei volumi di stoccaggio le fosse sottostanti i pavimenti fessurati e grigliati (ad esclusione degli allevamenti localizzati in comuni di montagna).

### **Impegni c) Divieti spaziali e temporali relativi all'utilizzazione dei fertilizzanti**

#### **c.1) Accumulo temporaneo dei letami e lettiere esauste di allevamenti di avicunicoli, esclusi gli altri materiali assimilati**

Condizioni per accumulo

- deve essere praticato ai soli fini della utilizzazione agronomica
- è ammesso solo previo uno stoccaggio di almeno 90 giorni
- è consentito solo sui terreni agricoli utilizzati per lo spandimento e/o in prossimità degli stessi
- deve avere una durata non superiore a tre mesi
- la quantità accumulata deve essere funzionale alle esigenze delle colture dell'appezzamento utilizzato per l'accumulo e/o degli appezzamenti limitrofi
- non può essere ripetuto nello stesso luogo nell'ambito di una stessa annata agraria.
- deve essere realizzato prevedendo tutti gli accorgimenti per contenere ogni fuoriuscita di liquidi e/o percolati e per garantire il mantenimento di condizioni microaerobiche all'interno della massa.

Divieto di accumulo a distanze inferiori a:

- 5 m dalle scoline;
- 30 m dalle sponde dei corsi d'acqua superficiali;
- 40 m dalle sponde dei laghi, nonché delle zone umide individuate ai sensi della Convenzione di Ramsar del 2 febbraio 1971.

Per gli allevamenti avicoli a ciclo produttivo inferiore a 90 giorni le lettiere possono essere stoccate al termine del ciclo produttivo sottoforma di cumuli in campo, fatti salvi specifici provvedimenti in materia igienico-sanitaria, conseguenti ad epizootie, lotte obbligatorie.

#### **c.2) Divieti di utilizzazione agronomica dei letami**

L'utilizzo agronomico è vietato:

1) Entro le seguenti distanze dai corpi idrici naturali:

- a) 5 m di distanza dalle sponde dei corsi d'acqua superficiali individuati come non significativi dal Piano di tutela e uso delle Acque, approvato con d.g.r. VIII<sup>^</sup>/2244 del 29 marzo 2006;

- b) 10 m di distanza dalle sponde dei corsi d'acqua superficiali significativi;
- c) 25 m di distanza dall'inizio dell'arenile per le acque lacuali, nonché dai corpi idrici ricadenti nelle zone umide individuate ai sensi della Convenzione di Ramsar del 2 febbraio 1971.

Tali disposizioni non si applicano ai canali artificiali ad esclusivo utilizzo di una o più aziende, purché non connessi ai corpi idrici naturali, ed ai canali arginati.

Nelle fasce di divieto, ove tecnicamente possibile, è opportuna una copertura vegetale permanente anche spontanea ed è raccomandata la costituzione di siepi e/o fasce boscate tampone.

- 2) Su superfici non interessate dall'attività agricola, fatta eccezione per aree a verde pubblico e privato e per aree soggette a recupero e ripristino ambientale;
- 3) nei boschi, fatte salve diverse disposizioni regionali, ad esclusione degli effluenti rilasciati dagli animali nell'allevamento brado;
- 4) sui terreni gelati, innevati, con falda acquifera affiorante, con frane in atto e su terreni saturi d'acqua, fatta eccezione per i terreni adibiti a colture che richiedono la sommersione;
- 5) nella stagione autunno – invernale, di norma dal 1 Novembre a fine febbraio; in particolare sono previsti i seguenti periodi minimi di divieto:
  - 90 giorni, per i letami ed i materiali ad essi assimilati, ad esclusione del letame bovino, ovicaprino e di equidi con contenuto di sostanza secca pari almeno al 20%, ed assenza di percolati, per il quale se utilizzato su prati permanenti e/o avvicendati, il divieto vige dal 15 dicembre al 15 gennaio;
  - 120 giorni, per le deiezioni degli avicunicoli essiccate con processo rapido a tenori di sostanza secca superiori al 65%.

Per le modalità applicative del presente divieto si applica quanto disposto ai commi 2 e 3 dell'art.26 del D.M. 7/04/2006;

- 6) nei giorni di pioggia e nei giorni immediatamente successivi al fine di garantire il non percolamento in falda e il non costipamento del terreno;
- 7) in tutte le situazioni in cui l'autorità competente provvede ad emettere specifici provvedimenti di divieto o di prescrizione in ordine alla prevenzione di malattie infettive, infestive e diffuse per gli animali, per l'uomo e per la difesa dei corpi idrici;
- 8) in golena entro argine a meno che non venga distribuito nel periodo di magra e venga interrato immediatamente
- 9) in caso di rischi significativi di perdite di nutrienti per scorrimento superficiale o percolazione in profondità, di norma sui terreni con pendenza media, riferita ad un'area aziendale omogenea superiore al 10%. Tale pendenza può essere incrementata dal 10% al 15%, applicando ove possibile l'aratura entro le 12 ore successive. L'applicazione del letame su pendenze superiori al 10% è in ogni caso vietata quando sono previste piogge, da parte dei servizi agro-meteorologici, superiori a 10 mm entro i successivi 3 giorni.

**c.3) Divieti di utilizzazione dei liquami e dei materiali ad essi assimilati:**

L'utilizzo di liquami e dei materiali ad essi assimilati è vietato:

- 1) Entro le seguenti distanze dai corpi idrici naturali:
  - a) 10 m di distanza dalle sponde dei corsi d'acqua superficiali;
  - b) 30 m di distanza dall'inizio dell'arenile per le acque lacuali, nonché dai corpi idrici ricadenti nelle zone umide individuate ai sensi della Convenzione di Ramsar del 2 febbraio 1971;

Tali disposizioni "non si applicano" ai canali artificiali ad esclusivo utilizzo di una o più aziende, purché non connessi ai corpi idrici naturali, ed ai canali arginati. Nelle fasce di divieto, ove tecnicamente possibile, è obbligatoria una copertura vegetale permanente anche spontanea ed è raccomandata la costituzione di siepi e/o fasce boscate tampone arboree o arbustive.
- 2) su superfici non interessate dall'attività agricola, fatta eccezione per aree a verde pubblico e privato e per aree soggette a recupero e ripristino ambientale;
- 3) nei boschi, ad esclusione degli effluenti rilasciati dagli animali nell'allevamento brado;
- 4) sui terreni gelati, innevati, con falda acquifera affiorante, con frane in atto e terreni saturi d'acqua, fatta eccezione per i terreni adibiti a colture che richiedono la sommersione;
- 5) nella stagione autunno invernale, di norma dal 1° novembre a fine febbraio; in particolare sono previsti i seguenti periodi minimi di divieto:
  - 90 giorni nei terreni con prati, cereali autunno vernini, colture ortive, arboree con inerbimenti permanenti o con residui colturali ed in preparazione della semina primaverile anticipata;
  - 120 giorni nei terreni destinati ad altre colture;

- 6) nei giorni di pioggia e nei giorni immediatamente successivi al fine di garantire il non percolamento in falda e il non costipamento del terreno;
- 7) in terreni con coltivazioni in atto destinate direttamente - senza processi di trattamento dei prodotti- alla alimentazione umana;
- 8) dopo l'impianto della coltura nelle aree adibite a parchi o giardini pubblici, campi da gioco, utilizzate per ricreazione o destinate in genere ad uso pubblico;
- 9) su colture foraggere nelle tre settimane precedenti lo sfalcio del foraggio o il pascolamento;
- 10) in golena entro argine a meno che non venga distribuito nel periodo di magra e immediatamente interrato;
- 11) di norma, sui terreni con pendenza media, riferita ad un'area aziendale omogenea, superiore al 10%. Tale pendenza può essere incrementata dal 10% al 15% nel caso siano adottate delle migliori tecniche di spargimento disponibili (es. iniezione diretta nel suolo o distribuzione superficiale a bassa pressione con aratura entro le 12 ore per le terre arabili; iniezione diretta, se tecnicamente possibile, o distribuzione superficiale a bassa pressione su prati e pascoli; spandimento a bassa pressione in bande, o spargimento superficiale a bassa pressione su cereali o su secondo raccolto).  
L'applicazione del liquame su pendenze superiori al 10% è in ogni caso vietata quando sono previste piogge, da parte dei servizi agro-meteorologici, superiori a 10 mm entro i successivi 3 giorni.
- 12) Nelle zone svantaggiate ai sensi dell'articolo 18 del regolamento (CE) n. 1257/1999, l'applicazione dei liquami e dei materiali assimilati su pendenze fino a 30% è permessa assicurando che il quantitativo di azoto e di effluente applicato per ciascun singolo intervento non ecceda rispettivamente i 50 kg/ha di azoto e le 35 t/ha di effluente. Nel caso di colture primaverili-estive (come il mais), sulle superfici con pendenza declinante verso corpi idrici devono essere rispettate inoltre le seguenti disposizioni aggiuntive:
- a) tali superfici devono essere interrotte da colture seminate in bande trasversali, ovvero da solchi acquai provvisti di copertura vegetale, ovvero da altre misure equivalenti atte a limitare lo scorrimento superficiale (run-off) dei fertilizzanti; oppure
  - b) devono essere mantenute fasce di rispetto tra le aree che si intendono fertilizzare e il limite dei corpi idrici, larghe almeno 20 metri; oppure
  - c) le coltivazioni devono essere seminate trasversalmente rispetto alla massima pendenza o usando procedimenti atti a prevenire il run-off; oppure:
  - d) deve essere assicurata una copertura vegetale anche durante tutta la stagione invernale.
- 13) Nei Comuni classificati svantaggiati di montagna, individuati ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1257/1999, i divieti di cui al comma 12 non si applicano esclusivamente nel caso di appezzamenti coltivati di superficie inferiore ad un ettaro.
- 14) in prossimità di strade e di centri abitati a meno che i liquami siano distribuiti con tecniche atte a limitare l'emissione di odori sgradevoli, o vengano immediatamente interrati;
- 15) nelle aree di salvaguardia così come definite dalla sez. II capo II art. 94 del D.lgs 152/06;
- 16) se si applicano le seguenti tecniche:
- a) irrigatori a lunga gittata;
  - b) distribuzione da strada a bordo campo;
  - c) tubazioni o manichette di irrigazione a bocca libera.

#### c.4) Divieti e/o limitazioni dell'utilizzazione agronomica dei fanghi

L'utilizzazione agronomica dei fanghi derivanti da trattamenti di depurazione di cui al D.Lgs. n. 99 del 1992:

- 1) nelle more della definizione delle nuove linee guida, è limitata dalle disposizioni di cui alla D.G.R. 30 dicembre 2003 n. 7/15944 (BURL S.O. n. 4 del 19.1. 2004);
- 2) deve avvenire previo dettagliato piano di fertilizzazione;
- 3) è vietata nella stagione autunno invernale, di norma dal 1° novembre a fine febbraio; in particolare sono previsti i seguenti periodi minimi di divieto:
  - 90 giorni nei terreni con prati, cereali autunno vernini, colture ortive, arboree con inerbimenti permanenti o con residui colturali ed in preparazione della semina primaverile anticipata;
  - 120 giorni nei terreni destinati ad altre colture;

Per le modalità applicative del presente divieto si applica quanto disposto ai commi 2 e 3 dell'art.26 del D.M. 7/04/2006;

- 4) è vietato su terreni che ricevono e.a., e comunque nel rispetto delle disposizioni di cui alla d.g.r. n. 7/ 15944/03;

c.5) Divieti di utilizzazione agronomica dei fertilizzanti azotati diversi dall'e.a.:

L'utilizzo agronomico è vietato:

1) Entro le seguenti distanze dai corpi idrici naturali:

- a) 5 m di distanza dalle sponde dei corsi d'acqua superficiali individuati come non significativi dal Piano di tutela e uso delle Acque, approvato con d.g.r. VIII/2244 del 29 marzo 2006;
- b) 10 m di distanza dalle sponde dei corsi d'acqua superficiali significativi;
- c) 25 m di distanza dall'inizio dell'arenile per le acque lacuali, nonché dai corpi idrici ricadenti nelle zone umide individuate ai sensi della Convenzione di Ramsar del 2 febbraio 1971.

Tali disposizioni non si applicano ai canali artificiali ad esclusivo utilizzo di una o più aziende, purché non connessi ai corpi idrici naturali, ed ai canali arginati. Nelle fasce di divieto, ove tecnicamente possibile, è opportuna una copertura vegetale permanente anche spontanea ed è raccomandata la costituzione di siepi e/o fasce boscate tampone;

2) sulle superfici non interessate dall'attività agricola, fatta eccezione per le aree a verde pubblico e privato e per le aree soggette a recupero e ripristino ambientale;

3) nei boschi, fatte salve diverse disposizioni regionali;

4) sui terreni gelati, innevati, con falda acquifera affiorante, con frane in atto e terreni saturi d'acqua, fatta eccezione per i terreni adibiti a colture che richiedono la sommersione;

5) nella stagione autunno invernale per un periodo di 90 giorni (dal 1 novembre a fine febbraio) per i concimi azotati e gli ammendanti organici di cui al D.Lgs 75/2010, ad eccezione dell'ammendante compostato verde e dell'ammendante compostato misto, per i quali è ammessa l'applicazione anche nei mesi invernali, in presenza di tenori di Azoto totali inferiori al 2,5% sul secco, di cui non oltre il 15% in forma di azoto ammoniacale.

6) nei giorni di pioggia e nei giorni immediatamente successivi al fine di garantire il non percolamento in falda e il non costipamento del terreno;

7) in tutte le situazioni in cui l'autorità competente provvede ad emettere specifici provvedimenti di divieto o di prescrizione in ordine alla prevenzione di malattie infettive, infestive e diffuse per gli animali, per l'uomo e per la difesa dei corpi idrici;

8) in golena entro argine a meno che non venga distribuito nel periodo di magra e venga interrato immediatamente.

Su terreni in pendenza la distribuzione del materiale palabile e dei concimi azotati e degli ammendanti organici deve rispettare quanto definito dal CBPA in relazione alla lavorabilità dei suoli, alle sistemazioni idraulico-agrarie e alle modalità di spandimento.

**Impegni d) il rispetto dei massimali previsti per l'utilizzo di fertilizzanti**

d1) Dosi di applicazione degli e.a.

Sui terreni agricoli devono essere impiegati come fertilizzanti prioritariamente gli e.a. le cui quantità di applicazione devono tenere conto del rispetto del bilancio dell'azoto calcolato secondo quanto previsto nell'Allegato III PARTE C della DGR 2208/2011. La quantità di e.a. nella SAU ricadente in zona vulnerabile non deve in ogni caso superare un apporto superiore a 170 kg per ettaro e per anno di azoto al campo, inteso come quantitativo medio aziendale; tale quantità, da distribuire e frazionare in base ai fabbisogni delle colture, al loro ritmo di assorbimento, ai precedenti colturali, è calcolata sulla base dei valori della tabella 2 della parte A dell'Allegato II alla DGR 2208/2011. In alternativa possono essere utilizzati altri valori determinati secondo le procedure di calcolo o di misura citate nell'Allegato III PARTE A.

Il limite d'uso di 170 kg/ha/N/anno è comprensivo delle deiezioni depositate dagli animali quando sono tenuti al pascolo e degli eventuali fertilizzanti organici derivanti dagli effluenti di allevamento di cui al d.lgs. 29 aprile 2010 n.75 e dalle acque reflue. Sono fatte salve diverse quantità di azoto concesse con deroga della Commissione Europea con propria decisione ai sensi del Paragrafo 2 B dell'allegato III della Direttiva 91/676/CEE.

Il digestato, i fertilizzanti azotati, per entrambi se di origine organica non zootecnica, e i fanghi di depurazione come normati dal d.lgs. 92/99, possono essere utilizzati, nel rispetto del bilancio dell'azoto calcolato secondo quanto sopra stabilito, purché le epoche e le modalità di distribuzione siano tali da garantire un'efficienza media aziendale dell'azoto pari a quella prevista per gli effluenti di allevamento.

Gli apporti massimi di azoto utilizzabile per le singole colture non possono superare le quantità previste dall'Allegato II MAS (Azoto efficiente). Per le aziende ricadenti in parte anche in zone non vulnerabili, il quantitativo medio aziendale, pari a 170 kg di azoto è riferito esclusivamente alla superficie ricadente in zona vulnerabile. In caso di digestione anaerobica, il cui processo preveda l'aggiunta di biomassa agli effluenti di allevamento, è soggetta al limite di 170 kg/ha/anno la quota parte dell'azoto derivante da questi ultimi.

L'azoto introdotto con la biomassa viene comunque conteggiato quale contributo da fertilizzanti nell'ambito del bilancio dell'azoto.

d2) Dosi applicazione per fertilizzanti diversi dagli e.a.

La quantità di azoto totale apportato non deve superare le esigenze delle colture nel rispetto della metodologia, riportata nell'Allegato III PARTE C della DGR 2208/2011, inerente il calcolo del bilancio dell'azoto. L'apporto di azoto (azoto efficiente) non può superare, comunque, i limiti di cui alla tabella dell'Allegato II (Apporti massimi di azoto alle colture), nel rispetto delle condizioni ivi riportate.

**Atto A5 - Direttiva 92/43/CEE Conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche**

**Articoli 6, 13 paragrafo 1 lettera a).**

(GU L 206 del 22.7.1992, pag. 7)

**Recepimento nazionale**

- **DPR 8 settembre 1997, n. 357** "Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche" (Supplemento ordinario n. 219/L G.U. n. 248 del 23 ottobre 1997), artt. 3, 4, 5, 6 come modificato dal **DPR 12 marzo 2003 n. 120** "Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, concernente attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche" (G.U. n. 124 del 30 maggio 2003)
- **Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio 3 settembre 2002** – Linee guida per la gestione dei siti Natura 2000 (G.U. n. 224 del 24 settembre 2002)
- **Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 17 ottobre 2007 n. 184** relativo alla "Rete Natura 2000 – Criteri minimi uniformi per la definizione delle misure di conservazione relative alle zone speciali di conservazione (ZSC) e a zone di protezione speciale (ZPS) (G.U. n.258 del 6 novembre 2007) e successive modifiche e integrazioni
- **Deliberazione 26 marzo 2008** - Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano. Modifica della deliberazione 2 dicembre 1996 del Ministero dell'ambiente, recante: «Classificazione delle Aree protette». (Repertorio n. 119/CSR) (G.U. n. 137 del 13 giugno 2008)
- **Decreto Ministero Ambiente del 2 agosto 2010** - Terzo elenco aggiornato dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica alpina in Italia, ai sensi della direttiva 92/43/CEE (GU n. 197 del 24-8-2010 - Suppl. Ordinario n. 205)
- **Decreto Ministero Ambiente 2 agosto 2010** Terzo elenco aggiornato dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica mediterranea in Italia, ai sensi della direttiva 92/43/CEE (GU n. 197 del 24-8-2010 - Suppl. Ordinario n. 205)
- **Decreto Ministero Ambiente 2 agosto 2010** Terzo elenco aggiornato dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica continentale in Italia, ai sensi della direttiva 92/43/CEE (GU n. 197 del 24-8-2010 - Suppl. Ordinario n. 205)

**Recepimento regionale**

- **Legge Regionale n. 86/1983** "Piano generale delle aree regionali protette. Norme per l'istituzione e la gestione delle riserve, dei parchi e dei monumenti naturali nonché delle aree di particolare rilevanza naturale e ambientale" (2° S.O. BURL n. 48 del 02/12/1983) e **Legge Regionale 12/2011 art. 25 bis** "Rete Natura 2000" (Serie Inserzioni e Concorsi All. al BURL n.31 del 5/08/2011)
- **DGR n. VII/14106 del 8 agosto 2003** - Elenco dei proposti siti di importanza comunitaria ai sensi della direttiva 92/43/CEE per la Lombardia, individuazione dei soggetti gestori e modalità procedurali per l'applicazione della valutazione d'incidenza (3° Suppl. Straordinario BURL n. 37 del 12 settembre 2003)
- **DGR n. VII/18453 del 30 luglio 2004** "Individuazione degli enti gestori dei proposti siti di importanza comunitaria (pSIC) e dei siti di importanza comunitaria (SIC), non ricadenti in aree naturali protette, e delle zone di protezione speciale (ZPS), designate dal Decreto del Ministro dell'Ambiente 3 aprile 2000" (BURL n.32 del 2 agosto 2004)
- **DGR n. VII/18454 del 30 luglio 2004** Rettifica dell'Allegato A della D.G.R. 8 agosto 2003, n. 7/14106 "Elenco dei proposti siti di importanza comunitaria ai sensi della Direttiva 92/43/CEE per la



Lombardia, individuazione dei soggetti gestori e modalità procedurali per l'applicazione della valutazione d'incidenza" (BURL n. 32 del 2 agosto 2004)

- **DGR. n. VIII/1876 del 8 febbraio 2006 e succ. mod** "Rete Natura 2000 in Lombardia: trasmissione al Ministero dell'Ambiente della proposta di aggiornamento della banca dati, istituzione di nuovi siti e modificazione del perimetro di siti esistenti" (1° Suppl. Straordinario BURL n.21 del 23 maggio 2006)
- **DGR n. VIII/3798 del 13 dicembre 2006** - Rete Natura 2000: modifiche e integrazioni alle DDGGRR n. 14106/03, n. 19018/04 e n. 1791/06, aggiornamento della banca dati natura 2000 ed individuazione degli enti gestori dei nuovi SIC proposti. (SO BURL n.2 del 8 gennaio 2007)
- **DGR n. VIII/5119 del 18 luglio 2007** – Rete Natura 2000: determinazioni relative all'avvenuta classificazione come ZPS delle aree individuate con DD.GG.RR. 3624/06 e 4197/07 e individuazione dei relativi enti gestori. (1° Suppl. Straordinario BURL n.33 del 14 agosto 2007)

**Piani di gestione in vigore per la correlazione con le aree (vedi allegati 4 e 6 al presente atto):**

- 1) Deliberazione del Consiglio Regionale 26 novembre 2003 - n. VII/919 Disciplina del Piano territoriale di coordinamento del Parco Naturale della Valle del Ticino, ai sensi dell'art. 18, comma 2-bis, della l.r. 86/1983 e successive modifiche ed integrazioni (BURL n.1 2 gennaio 2004)
- 2) Deliberazione del Consiglio Regionale del 6 aprile 2004 - n. VII/992 Piano territoriale di coordinamento del Parco naturale del Monte Barro \_ Obiettivo 9.6.1. «Pianificazione delle aree protette» (BURL n. 19 – 3 maggio 2004)
- 3) Deliberazione del Consiglio Regionale 15 dicembre 2004 - n. VII/1136 Disciplina del Piano territoriale di coordinamento del Parco Naturale della Alto Garda Bresciano, ai sensi dell'art. 19, comma 2-bis, della l.r. 86/1983 (2° Supplemento straordinario al BURL n.4 del 27 gennaio 2005)
- 4) D.G.R. 1 ottobre 1990, n. 5/639 - Approvazione del piano della riserva naturale «Lago di Piano» (Art 14 della l.r. 30 novembre 1983, n. 86). (1°Supplemento Straordinario al BURL n. 51 del 18 dicembre 1990)
- 5) D.G.R. 21 febbraio 1990, n. 4/51878 Approvazione del piano della riserva naturale «Fontanile Nuovo» (Art 14 della LR 30 novembre 1983, n. 86). (1°Supplemento Straordinario al BURL n.20 del 15 maggio 1990) + DCD n. 10/2011 (Serie Inserzioni e Concorsi All. al BURL n.14 del 6 aprile 2011)
- 6) D.G.R. 20 marzo 1990, n. 4/52935 Approvazione del piano della riserva naturale «Boschi del Giovetto di Paline» (Art 14 della LR 30 novembre 1983, n. 86). (2°Supplemento Straordinario al BURL n.18 del 4 maggio 1990) + dgr 10822/16.12.2009 (Misure di Conservazione integrate al PAF Foreste Demaniali)
- 7) D.G.R. 21 marzo 1990, n. 4/53282 Approvazione del piano della riserva naturale «Valli di S. Antonio» (Art 14 della LR 30 novembre 1983 n. 86) (1°Supplemento Straordinario al BURL n.26 del 26 giugno 1990)
- 8) D.G.R. 14 novembre 1991, n. 5/14720 Approvazione del piano della riserva naturale «Garzaia della Carola», ai sensi dell'Art 14 della l.r. 30 novembre 1983, n. 86. (3°Supplemento Straordinario al BURL n. 8 del 18 febbraio 1992) + DCP n. 22 del 28.03.2011 (Serie Inserzioni e Concorsi All. al BURL n. 20 del 18 maggio 2011)
- 9) D.G.R. 19 novembre 1991, n. 5/14947 Approvazione del piano di riserva naturale «Garzaia della Verminesca» (Art 14 della l.r. 30 novembre 1983, n. 86). (6°Supplemento Straordinario al BURL n. 8 del 18 febbraio 1992) + DCP n. 31 del 28/03/2011 (Serie Inserzioni e Concorsi All. al BURL n. 20 del 18 maggio 2011)
- 10) D.G.R. 28 novembre 1991, n. 5/15196 Approvazione del piano della riserva naturale «Garzaia della Rinalda» (Art 14 della l.r. 30 novembre 1983, n. 86). (3°Supplemento Straordinario al BURL n. 14 del 2 aprile1992) + DCP n. 27 del 28/03/2011 (Serie Inserzioni e Concorsi All. al BURL n. 20 del 18 maggio 2011)
- 11) D.G.R. 28 novembre 1991, n. 5/15198 Approvazione del piano della riserva naturale «Garzaia di S. Alessandro» (Art 14 della l.r. 30 novembre 1983, n. 86). (5°Supplemento Straordinario al BURL n. 14 del 2 aprile1992) + DCP n. 29 del 28/03/2011 2011 (Serie Inserzioni e Concorsi All. al BURL n. 20 del 18 maggio 2011)
- 12) D.G.R. 2 dicembre 1991, n. 5/15495 Approvazione del piano della riserva naturale «Garzaia di Porta Chiossa» (Art 14 della l.r. 30 novembre 1983, n. 86) (7°Supplemento Straordinario al BURL n. 14 del 2 aprile1992 + DCP n. 26 del 28/03/2011 (Serie Inserzioni e Concorsi All. al BURL n. 20 del 18 maggio 2011)
- 13) D.G.R. 27 aprile 1993, n V/35674 Approvazione del piano della riserva naturale "Naviglio di Melotta» (Art 14 della LR 30 novembre 1983, n. 86) (1°Supplemento Straordinario al BURL n. 27 del 6 luglio

- 1993) + DCP n.44 del 21/03/2011 2011 (Serie Inserzioni e Concorsi All. al BURL n. 15 del 13 aprile 2011)
- 14) D.G.R. 22 settembre 1993, n. 5/41299 Approvazione del piano della riserva naturale «Le Bine» (Art 14 della l.r. 30 novembre 1983, n. 86) (3°Supplemento Straordinario al BURL n. 47 del 26 novembre 1993)
  - 15) D.G.R. 25 luglio 1995, n. 6/444 Approvazione del piano della riserva naturale "Pian di Gembro" (art.14 della l.r. 30.11.83, n. 86) (1°Supplemento Straordinario al BURL n. 40 del 3 ottobre 1995) + DAC 14 del 26/04/2010 (Serie Inserzioni e Concorsi All. al BURL n. 52 del 30 dicembre 2010)
  - 16) D.G.R. 1 agosto 1996, n. 6/17286 Istituzione del monumento naturale Garzaia di Sartirana situato nei comuni di Sartirana Lomellina e Torre Beretti (PV). art 24 l.r. 30.11.83 n. 86. (3° Supplemento Straordinario al BURL n. 39 del 27 settembre 1996) + DCC n. 38 11.12.2010 (Serie Inserzioni e Concorsi All. al BURL n. 51 del 22 dicembre 2010)
  - 17) D.G.R. 20 dicembre 1996 - n. 6/22903 Approvazione del piano della riserva naturale «Pian di Spagna-Lago di Mezzola» (art. 14 della l.r. 30 novembre 1983, n. 86) (3°Supplemento Straordinario al BURL n. 47 del 25 febbraio 1997) + DAC n. 14 del 15/09/2010 (Serie Inserzioni e Concorsi All. al BURL n. 39 del 29 settembre 2010)
  - 18) D.G.R. 23 gennaio 1998 - n. 6/34326 Approvazione del piano della riserva naturale «Palata Menasciutto» (art. 14 della l.r. 30 novembre 1983, n. 86) (1°Supplemento Straordinario al BURL n. 9 del 3 marzo 1998)
  - 19) D.G.R. 6 marzo 1998 - n. 6/34933 Approvazione del piano della riserva naturale «Riva orientale del lago di Alserio» (art. 14 l.r. 30 novembre 1983 n. 86) ) (1°Supplemento Straordinario al BURL n. 17 del 28 aprile 1998) + DCA n.60/20.12.2010 2010 (Serie Inserzioni e Concorsi All. al BURL n.1 del 5 gennaio 2011)
  - 20) D.G.R. 8 maggio 1998 - n. 6/36022 Modificazione del piano della riserva naturale «Paludi di Ostiglia» (art. 14 della l.r. 30 novembre 1983, n. 86) (1°Supplemento Straordinario al BURL n. 23 del 9 giugno 1998) + DCC n. 80 21/12/2010 (Serie Inserzioni e Concorsi All. al BURL n. 2 del 12 gennaio 2011)
  - 21) D.G.R. 11 dicembre 2000, n. 7/2616 Approvazione del piano della riserva naturale «Torbiera di Marcaria» (art. 14 L.R. 30 novembre 1983, n. 86) (4°Supplemento Straordinario al BURL n. 2 del 11 gennaio 2001) + DAC n. 13 del 16/03/2011 (Serie Inserzioni e Concorsi All. al BURL n. 13 del 30 marzo 2011)
  - 22) D.G.R. 18 maggio 2001, n. 7/4675 Approvazione del piano della riserva naturale «Paluaccio di Oga» (art. 14 della L.R. 30 novembre 1983, n. 86) (1°Supplemento Straordinario al BURL n. 25 del 19 giugno 2001)
  - 23) D.G.R. 2 agosto 2001 n. 7/5983 - Approvazione della variante generale al piano territoriale di coordinamento del Parco Lombardo della Valle del Ticino (art. 19, comma 2, l.r. 86/83 e successive modificazioni) rettificata dalla d.g.r. 14 settembre 2001, n. 6090 ) (2° Supplemento Straordinario al BURL n. 40 del 5 ottobre 2001) – rettificata dalla d.g.r. 21 febbraio 2007, n.4186 (2° Suppl. Straordinario al n.10 del 8 marzo 2007)
  - 24) D.G.R. 29 ottobre 2001, n. 7/6632 Approvazione del piano territoriale di coordinamento del parco regionale dell'Adamello (art. 19, comma 2, L.R. 30 novembre 1983, n. 86 e successive modifiche e integrazioni) (2°Supplemento Straordinario al BURL n. 48 del 29 novembre 2001) e successive modifiche:
    - D.G.R. 24 marzo 2005 n. 7/21201 Approvazione della variante al Piano Territoriale di Coordinamento del Parco regionale dell'Adamello, ai sensi dell'art. 19 della L.R. n. 86/83 e successive modifiche ed integrazioni - Obiettivo 9.6.1 «Pianificazione delle aree protette». (3° Supplemento Straordinario al BURL n. 16 del 18 aprile 2005)
  - 25) D.G.R. 18 ottobre 2002, n. 7/10706 Approvazione del piano della riserva naturale «Palude Brabbia» (art. 14 della L.R. 30 novembre 1983, n. 86) (1°Supplemento Straordinario al BURL n. 46 del 12 novembre 2002)
  - 26) D.G.R. 1 agosto 2003 - n. 7/13939 - Approvazione del Piano territoriale di coordinamento del Parco regionale dell'Alto Garda Bresciano (ai sensi dell'art. 19, comma 2, della l.r. n. 86/83 e successive modifiche ed integrazioni) (1°Supplemento Straordinario al BURL n. 37 del 9 settembre 2003)
  - 27) D.G.R. 28 novembre 2003 - n. 7/15367 - Approvazione del piano del monumento naturale «Garzaia della Cascina Villarasca» (art. 14 l.r. 30 novembre 1983, n. 86). ) (BURL n. 52 del 22 dicembre 2003) + DCP n. 32 del 28/03/2011 (Serie Inserzioni e Concorsi All. al BURL n. 20 del 18 maggio 2011)
  - 28) D.G.R. 19 marzo 2004, n. 7/16800 Revoca della deliberazione n. 7/16102 del 23 gennaio 2004 e riapprovazione del piano della Riserva naturale «Isola Boschina» (art. 14 L.R. 30 novembre 1983, n. 86.) P.R.S. 9.6.1. - Obiettivo 9.6.1.1. (1° Supplemento straordinario al BURL n.17 del 19 aprile 2004) + dgr 10822/16.12.2009 (Misure di Conservazione integrate al PAF Foreste Demaniali)

- 29) D.G.R. 29 ottobre 2004, n. 7/19213 Approvazione del Piano della Riserva Naturale «Valle del Freddo» e P.S.I.C. IT2060010 (art. 14 L.R. 30 novembre 1983, n. 86; art. 4 D.P.R. 8 settembre 1997 n. 357.) P.R.S. 9.6.1. - Obiettivo 9.6.1.1. (3° Supplemento straordinario al BURL n.46 del 12 novembre 2004)
- 30) D.G.R. 29 ottobre 2004, n. 7/19214 Approvazione del Piano della Riserva Naturale «Garzaia del Bosco Basso» e P.S.I.C. IT2080007 «Garzaia del Bosco Basso» (art. 14 L.R. 30 novembre 1983, n. 86; art. 4 D.P.R. 8 settembre 1997 n. 357.) P.R.S. 9.6.1. - Obiettivo 9.6.1.1. (3° Supplemento straordinario al BURL n.46 del 12 novembre 2004) + DCP n. 21 del 28/03/2011 (Serie Inserzioni e Concorsi All. al BURL n. 20 del 18 maggio 2011)
- 31) D.G.R. 26 novembre 2004, n. 7/19609 Approvazione del piano della riserva naturale «Sasso Malascarpa» e P.S.I.C. IT2020002 «Sasso Malascarpa» (art. 14 L.R. 30 novembre 1983, n. 86; art. 4 D.P.R. n. 357 del 8 settembre 1997.) P.R.S. 9.6.1. - Obiettivo 9.6.1.1. (2° Supplemento straordinario al BURL n.52 del 21 dicembre 2004) + dgr 10822/16.12.2009 (Misure di Conservazione integrate al PAF Foreste Demaniali)
- 32) D.G.R. 4 agosto 2005, n. 8/548 Approvazione del Piano Territoriale di Coordinamento del Parco Regionale Oglio Nord, ai sensi dell'art. 19 della L.R. n. 86/83 e successive modifiche ed integrazioni. (1° Supplemento straordinario al BURL n.37 del 12 settembre 2005)
- 33) L.R. 20 agosto 1994, n. 22 Piano territoriale di coordinamento del parco naturale dell'Adda Sud. (1° Supplemento Ordinario al BURL n 34 del 23 agosto 1994)
- 34) L.R. 13 aprile 1991 n. 8 Piano territoriale di coordinamento del parco dei colli di Bergamo. (1° Supplemento Ordinario al BURL n 16 del 18 aprile 1991) e:
  - L.R. 18-04-1992, n. 12 Modifica all'art. 20 (tutela della fauna: esercizio della caccia e della pesca) delle norme tecniche di attuazione della L.R. 13 aprile 1991, n. 8 «Piano territoriale di coordinamento del parco dei Colli di Bergamo». . (1° Supplemento Ordinario al BURL n 17 del 23 aprile 1992)
  - D.G.R. 11 febbraio 2005, n. 7/20658, Approvazione della variante al Piano Territoriale di Coordinamento del Parco regionale dei Colli di Bergamo (ai sensi dell'art. 19, comma 2, della L.R. n. 86/1983 e successive modifiche ed integrazioni) - Obiettivo 9.6.1 «Pianificazione delle aree protette». (3° Supplemento straordinario al BURL n.10 del 10 marzo 2005)
- 35) L.R. 1 dicembre 2003 n. 23 - Istituzione del Parco naturale dell'Adamello (1° Supplemento Ordinario al BURL n.49 del 5 dicembre 2003)
- 36) Deliberazione 22 maggio 2006 n.15 del Parco Oglio Sud – Adozione del Piano di gestione del S.I.C. Lanche di Gerre Gavazzi e Runate (Serie Inserzioni e Concorsi All. al BURL n.26 del 28 giugno 2006)
- 37) Deliberazione 13 luglio 2007 n.7 del Parco lombardo della Valle del Ticino Approvazione del piano del Sito 'IT2010008 "Lago di Comabbio" (Serie Inserzioni e Concorsi All. al BURL n.38 del 19 settembre 2007);
- 38) Deliberazione 23 gennaio 2007 n.20 della C.M. Valtellina di Morbegno – Approvazione definitiva piani di gestione dei SIC IT2040019 Bagni di Masino – Pizzo Badile – Pizzo del Ferro e IT2040020 Val di Mello – Piano di Preda Rossa (Serie Inserzioni e Concorsi All.al BURL n.23 del 6 giugno 2007)
- 39) DAC n.28 del 28 novembre 2007: Approvazione definitiva del Piano di gestione S.I.C. IT2010001 Lago di Ganna – Parco Regionale "Campo Dei Fiori" Brinzio VA (Serie Inserzioni e Concorsi All.al BURL n.52 del 27 dicembre 2007)
- 40) DCP n.12 del 27 febbraio 2008: Approvazione definitiva Piano di Gestione S.I.C. IT2040012 Val Viola Provincia di SO (Serie Inserzioni e Concorsi All.al BURL n.16 del 16 aprile 2008)
- 41) DAC n. 4/2008: Approvazione definitiva Piani di Gestione dei S.I.C. IT2050001 Pineta di Cesate e IT2050002 Boschi delle Groane (Serie Inserzioni e Concorsi All.al BURL n.12 del 19 marzo 2008)
- 42) DCP n. 63 del 16.10.2008: Approvazione del piano di gestione del SIC IT2030002 Grigna Meridionale (Serie Inserzioni e Concorsi All. al BURL n. 2 del 14 gennaio 2009)
- 43) D.C.P. 69/27.10.2008: Approvazione del Piano di gestione del Sito ZPS/SIC IT2020003 «Palude di Albate» (Serie Inserzioni e Concorsi All. al BURL n. 23 del 10 giugno 2009)
- 44) DAC n. 12 del 14.6.2010: Approvazione del Piano di Gestione del Sito di Importanza Comunitaria (SIC) IT2010002 «Monte Legnone e Chiusarella» (Serie Inserzioni e Concorsi All. al BURL n.26 del 30 giugno 2010)
- 45) DAC n. 14 del 14.6.2010: Approvazione del Piano di Gestione del Sito di Importanza Comunitaria (SIC) IT2010004 «Grotte del Campo dei Fiori » (Serie Inserzioni e Concorsi All. al BURL n.26 del 30 giugno 2010)
- 46) DAC n. 13 del 14.6.2010: Approvazione del Piano di Gestione del Sito di Importanza Comunitaria (SIC) IT2010003 «Versante Nord del Campo dei Fiori » (Serie Inserzioni e Concorsi All. al BURL n.26 del 30 giugno 2010)

- 47) DAC n. 15 del 14.6.2010: Approvazione del Piano di Gestione del Sito di Importanza Comunitaria (SIC) IT2010005 «Monte Martica » (Serie Inserzioni e Concorsi All. al BURL n.26 del 30 giugno 2010)
- 48) DA n. 9 del 3.6.2010: Approvazione del piano di gestione del Sito di Importanza Comunitaria (SIC) IT2020010 «Lago del Segrino» (Serie Inserzioni e Concorsi All. al BURL n.24 del 16 giugno 2010)
- 49) DAC n. 35 del 13.09.2010: Approvazione del Piano di gestione del Sito di Importanza Comunitaria SIC IT2040027 «Valle del Bitto di Gerola» (Serie Inserzioni e Concorsi All. al BURL n.38 del 22 settembre 2010)
- 50) DAC n. 42 del 13.09.2010: Approvazione del Piano di gestione del Sito di Importanza Comunitaria SIC IT2040035 «Val Bondone – Val Caronella» (Serie Inserzioni e Concorsi All. al BURL n.38 del 22 settembre 2010)
- 51) DAC n. 41 del 13.09.2010: Approvazione del Piano di gestione del Sito di Importanza Comunitaria SIC IT2040034 «Val d'Arigna e Ghiacciaio di Pizzo Coca» (Serie Inserzioni e Concorsi All. al BURL n.38 del 22 settembre 2010)
- 52) DAC n. 37 del 13.09.2010: Approvazione del Piano di gestione del Sito di Importanza Comunitaria SIC IT2040030 «Val Madre» (Serie Inserzioni e Concorsi All. al BURL n.38 del 22 settembre 2010)
- 53) DAC n. 36 del 13.09.2010: Approvazione del Piano di gestione del Sito di Importanza Comunitaria SIC IT2040029 «Val Tartano» (Serie Inserzioni e Concorsi All. al BURL n.38 del 22 settembre 2010)
- 54) DAC n. 43 del 13.09.2010: Approvazione del Piano di gestione del Sito di Importanza Comunitaria SIC IT2040036 «Val Belviso» (Serie Inserzioni e Concorsi All. al BURL n.38 del 22 settembre 2010)
- 55) DAC n. 40 del 13.09.2010: Approvazione del Piano di gestione del Sito di Importanza Comunitaria SIC IT2040033 «Val Venina» (Serie Inserzioni e Concorsi All. al BURL n.38 del 22 settembre 2010)
- 56) DAC n. 39 del 13.09.2010: Approvazione del Piano di gestione del Sito di Importanza Comunitaria SIC IT2040032 «Val del Livrio» (Serie Inserzioni e Concorsi All. al BURL n.38 del 22 settembre 2010)
- 57) DAC n. 38 del 13.09.2010: Approvazione del Piano di gestione del Sito di Importanza Comunitaria SIC IT2040031 «Val Cervia» (Serie Inserzioni e Concorsi All. al BURL n.38 del 22 settembre 2010)
- 58) DAC n. 34 del 13.09.2010: Approvazione del Piano di gestione del Sito di Importanza Comunitaria SIC IT2040026 «Val Lesina» (Serie Inserzioni e Concorsi All. al BURL n.38 del 22 settembre 2010)
- 59) DCP n. 68 del 28.9.2010: Approvazione del Piano di gestione del Sito di Importanza Comunitaria SIC IT2040011 «Monte Vago –Val di Campo – Val Nera» (Serie Inserzioni e Concorsi All. al BURL n.41 del 13 ottobre 2010)
- 60) DCP n. 67 del 28.9.2010: Approvazione del Piano di gestione del Sito di Importanza Comunitaria SIC IT2040007 «Passo e Monte di Foscagno» (Serie Inserzioni e Concorsi All. al BURL n.41 del 13 ottobre 2010)
- 61) DCP n. 64 del 28.9.2010: Approvazione del Piano di gestione del Sito di Importanza Comunitaria SIC IT2040003 «Val Federia» (Serie Inserzioni e Concorsi All. al BURL n.41 del 13 ottobre 2010)
- 62) DCP n. 65 del 28.9.2010: Approvazione del Piano di gestione del Sito di Importanza Comunitaria SIC IT2040005 «Valle della Forcola» (Serie Inserzioni e Concorsi All. al BURL n.41 del 13 ottobre 2010)
- 63) DCP n. 66 del 28.9.2010: Approvazione del Piano di gestione del Sito di Importanza Comunitaria SIC IT2040006 «La Vallaccia – Pizzo Filone» (Serie Inserzioni e Concorsi All. al BURL n.41 del 13 ottobre 2010)
- 64) DA n. 24 del 27.9.2010: Approvazione del Piano di gestione del Sito di Importanza Comunitaria SIC IT2040023 «Val dei Ratti e Cima di Gaiazza» (Serie Inserzioni e Concorsi All. al BURL n.43 del 27 ottobre 2010)
- 65) DA n. 23 del 27.9.2010: Approvazione del Piano di gestione del Sito SIC/ZPS IT2040018 «Val Codera» (Serie Inserzioni e Concorsi All. al BURL n.43 del 27 ottobre 2010)
- 66) DA n. 25 del 27.9.2010: Approvazione del Piano di gestione del Sito di Importanza Comunitaria SIC IT2040041 «Piano di Chiavenna» (Serie Inserzioni e Concorsi All. al BURL n. 43 del 27 ottobre 2010)
- 67) DAC n. 4 del 16.9.2010: Approvazione del Piano di gestione del Sito di Importanza Comunitaria SIC IT2070018 «Altopiano di Cariadeghe» (Serie Inserzioni e Concorsi All. al BURL n. 39 del 29 settembre 2010)
- 68) DAC n.3 del 16/03/2011: approvazione del Piano di gestione del Sito IT2010009 "Sorgenti del Rio Capricciosa" (Serie Inserzioni e Concorsi All. al BURL n.21 del 25 maggio 2011)
- 69) DAC n.3 del 16/03/2011: approvazione del Piano di gestione del Sito IT2010011 "Paludi di Arsago" (Serie Inserzioni e Concorsi All. al BURL n.21 del 25 maggio 2011)
- 70) DAC n.3 del 16/03/2011: approvazione del Piano di gestione del Sito IT2010014 "Turbigaccio, Boschi di Castelletto e Lanca di Bernate" (Serie Inserzioni e Concorsi All. al BURL n.21 del 25 maggio 2011)
- 71) DA n. 5 28.01.2010: approvazione del Piano di gestione del Sito IT2010018 "Monte Sangiano" (Serie Inserzioni e Concorsi All. al BURL n. 8 del 23 febbraio 2011)

- 72) DA n. 6 28.01.2010: approvazione del Piano di gestione del Sito IT2010019 "Monti della Valcuvia" (Serie Inserzioni e Concorsi All. al BURL n. 8 del 23 febbraio 2011)
- 73) DCA n. 58 del 20/12/2010: approvazione del Piano di gestione del Sito IT2020006 "Lago di Pusiano" (Serie Inserzioni e Concorsi All. al BURL n. 1 del 5 gennaio 2011)
- 74) Dgr n. 9/181 - 30/06/10 - Approvazione del Piano di gestione della Riserva naturale Fontanile Brancaleone Sito di Importanza Comunitaria IT2060013 Fontanile Brancaleone (art.14 della l.r. 30 novembre 1983 n. 86) - BURL 30 del 27/07/10 I° - ssBURL
- 75) DCA n. 61 del 20/12/2010: approvazione del Piano di gestione del Sito IT2050003 "Valle del Rio Pegorino" (Serie Inserzioni e Concorsi All. al BURL n. 1 del 5 gennaio 2011)
- 76) DCA n. 59 del 20/12/2010: approvazione del Piano di gestione del Sito IT2050004 "Valle del Rio Cantalupo" (Serie Inserzioni e Concorsi All. al BURL n. 1 del 5 gennaio 2011)
- 77) DCA n. 43 del 30.09.2010: approvazione del Piano di gestione del Sito IT2060001 "Valtorta Valmoresca" (Serie Inserzioni e Concorsi All. al BURL n. 8 del 23 febbraio 2011)
- 78) DCA n. 43 del 30.09.2010: approvazione del Piano di gestione del Sito IT2060002 "Valle di Piazzatorre Isola di Fondra" (Serie Inserzioni e Concorsi All. al BURL n. 8 del 23 febbraio 2011)
- 79) DCA n. 43 del 30.09.2010: approvazione del Piano di gestione del Sito IT2060003 "Alta Val Brembana Laghi Gemelli" (Serie Inserzioni e Concorsi All. al BURL n. 8 del 23 febbraio 2011)
- 80) DCA n. 43 del 30.09.2010: approvazione del Piano di gestione del Sito IT2060004 "Alta Val di Scalve" (Serie Inserzioni e Concorsi All. al BURL n. 8 del 23 febbraio 2011)
- 81) DCA n. 43 del 30.09.2010: approvazione del Piano di gestione del Sito IT2060005 "Val Sedornia Val Zurio Pizzo della Presolana" (Serie Inserzioni e Concorsi All. al BURL n. 8 del 23 febbraio 2011)
- 82) DCA n. 43 del 30.09.2010: approvazione del Piano di gestione del Sito IT2060008 "Valle Parina" (Serie Inserzioni e Concorsi All. al BURL n. 8 del 23 febbraio 2011)
- 83) DCA n. 43 del 30.09.2010: approvazione del Piano di gestione del Sito IT2060009 "Val Nossana Cima di Grem" (Serie Inserzioni e Concorsi All. al BURL n. 8 del 23 febbraio 2011)
- 84) DCP n. 83 del 26.11.2010: Approvazione del Piano di gestione del Sito ZPS/SIC IT2040017 «Disgrazia - Sissone» (Serie Inserzioni e Concorsi All. al BURL n.50 del 15 dicembre 2010)
- 85) DAC n.12 del 21/09/2010: Approvazione del Piano di gestione del Sito ZPS/SIC «Vallazza» (Serie Inserzioni e Concorsi All. al BURL n. 13 del 30 marzo 2011)
- 86) DD n. 11/2010: Approvazione del Piano di gestione del Sito ZPS/SIC IT20B0011 «Bosco Fontana» (Serie Inserzioni e Concorsi All. al BURL n. 7 del 16 febbraio 2011)
- 87) DAC n.2 del 16/03/2011: approvazione del Piano di gestione del Sito IT2020007 "Pineta Pedemontana di Appiano Gentile" (Serie Inserzioni e Concorsi All. al BURL n. 15 del 13 aprile 2011)
- 88) DCP 39/30.05.2011: approvazione del Piano di gestione del Sito IT2020009 "Valle del Dosso" (Serie Inserzioni e Concorsi All. al BURL n. 26 del 29 giugno 2011)
- 89) DAC n. 16 del 8.11.2010: approvazione del Piano di gestione del Sito IT2030006 "Valle Santa Croce e Valle del Curone" (Serie Inserzioni e Concorsi All. al BURL n. 16 del 20 aprile 2011)
- 90) DCC n.6 del 21/03/2011: approvazione del Piano di gestione del Sito IT2030007 "Lago di Sartirana" (Serie Inserzioni e Concorsi All. al BURL n. 14 del 6 aprile 2011)
- 91) DCD n. 10/2011: approvazione del Piano di gestione del Sito IT2050008 "Bosco di Cusago" (Serie Inserzioni e Concorsi All. al BURL n. 14 del 6 aprile 2011)
- 92) DCD n. 10/2011: approvazione del Piano di gestione del Sito IT2050009 "Sorgenti della Muzzetta" (Serie Inserzioni e Concorsi All. al BURL n. 14 del 6 aprile 2011)
- 93) DCD n. 10/2011: approvazione del Piano di gestione del Sito IT2050010 "Oasi di Lacchiarella" (Serie Inserzioni e Concorsi All. al BURL n. 14 del 6 aprile 2011)
- 94) DCP n. 23 del 28/03/2011: approvazione del Piano di gestione del Sito IT2080001 "Garzaia di Celpenchio" (Serie Inserzioni e Concorsi All. al BURL n. 20 del 18 maggio 2011)
- 95) DCP n. 24 del 28/03/2011: approvazione del Piano di gestione del Sito IT2080004 "Palude Loja" (Serie Inserzioni e Concorsi All. al BURL n. 20 del 18 maggio 2011)
- 96) DCP n. 21 del 28/03/2011: approvazione del Piano di gestione del Sito IT2080007 "Garzaia del Bosco Basso" (Serie Inserzioni e Concorsi All. al BURL n. 20 del 18 maggio 2011)
- 97) DCP n. 30 del 28/03/2011: approvazione del Piano di gestione del Sito IT2080008 "Boschetto di Scaldasole" (Serie Inserzioni e Concorsi All. al BURL n. 20 del 18 maggio 2011)
- 98) DCP n. 25 del 28/03/2011: approvazione del Piano di gestione del Sito IT2080009 "Garzaia Cascina Notizia" (Serie Inserzioni e Concorsi All. al BURL n. 20 del 18 maggio 2011)
- 99) DCP n. 20 del 28/03/2011: approvazione del Piano di gestione del Sito IT2080011 "Abbazia Acqualunga" (Serie Inserzioni e Concorsi All. al BURL n. 20 del 18 maggio 2011)
- 100) DCP n. 28 del 28/03/2011: approvazione del Piano di gestione del Sito IT2080020 "Garzaia della Roggia Torbida" (Serie Inserzioni e Concorsi All. al BURL n. 20 del 18 maggio 2011)

- 101) DAC n.3 del 16/03/2011: approvazione del Piano di gestione del Sito IT2080013 "Garzaia della Cascina Portalupa" (Serie Inserzioni e Concorsi All. al BURL n. 21 del 25 maggio 2011)
- 102) DAC n.3 del 16/03/2011: approvazione del Piano di gestione del Sito IT2080016 "Boschi del Vignolo" (Serie Inserzioni e Concorsi All. al BURL n. 21 del 25 maggio 2011)
- 103) DCP n.44 del 21/03/2011: approvazione del Piano di gestione del Sito IT20A0013 "Lanca di Gerole" (Serie Inserzioni e Concorsi All. al BURL n. 15 el 13 aprile 2011)
- 104) DCP n.44 del 21/03/2011: approvazione del Piano di gestione del Sito IT20A0014 "Lancone di Gussola" (Serie Inserzioni e Concorsi All. al BURL n. 15 el 13 aprile 2011)
- 105) DCP n.44 del 21/03/2011: approvazione del Piano di gestione del Sito IT20A0015 "Bosco Ronchetti" (Serie Inserzioni e Concorsi All. al BURL n. 15 el 13 aprile 2011)
- 106) DCP n.44 del 21/03/2011: approvazione del Piano di gestione del Sito IT20A0016 "Spiaggioni di Spinadesco" (Serie Inserzioni e Concorsi All. al BURL n. 15 el 13 aprile 2011)
- 107) DCP n.44 del 21/03/2011: approvazione del Piano di gestione del Sito IT20A0018 "Cave Danesi" (Serie Inserzioni e Concorsi All. al BURL n. 15 el 13 aprile 2011)
- 108) DAC n. 17 del 16/03/2011: approvazione del Piano di gestione del Sito IT20B0001 "Bosco Foce Oglio" (Serie Inserzioni e Concorsi All. al BURL n. 13 del 30 marzo 2011)
- 109) DAC n. 14 del 16/03/2011: approvazione del Piano di gestione del Sito IT20B0002 "Valli di Mosio" (Serie Inserzioni e Concorsi All. al BURL n. 13 del 30 marzo 2011)
- 110) DAC n. 16 del 16/03/2011: approvazione del Piano di gestione del Sito IT20B0003 "Lanca Cascina S. Alberto" (Serie Inserzioni e Concorsi All. al BURL n. 13 del 30 marzo 2011)
- 111) DAC n. 13 del 16/03/2011: approvazione del Piano di gestione del Sito IT20B0005 "Torbiera di Marcaria" (Serie Inserzioni e Concorsi All. al BURL n. 13 del 30 marzo 2011)
- 112) DAC n.11 del 21/09/2010: approvazione del Piano di gestione del Sito IT20B0012 "Complesso Morenico di Castellaro Lagusello" (Serie Inserzioni e Concorsi All. al BURL n. 13 del 30 marzo 2011)
- 113) DAC n.9 del 21/09/2010: approvazione del Piano di gestione del Sito IT20B0014 "Chiavica del Moro" (Serie Inserzioni e Concorsi All. al BURL n. 13 del 30 marzo 2011)
- 114) DAC n.15 del 21/09/2010: approvazione del Piano di gestione del Sito IT20B0017 "Ansa e Valli del Mincio" (Serie Inserzioni e Concorsi All. al BURL n. 13 del 30 marzo 2011)
- 115) DCP n. 21 del 24.6.2011: Approvazione del Piano di gestione del Sito ZPS/SIC IT2040016 «Monte di Scerscen – Ghiacciaio di Scerscen – Monte Motta» (Serie Inserzioni e Concorsi All. al BURL n.30 del 27.7.2011)
- 116) DCP n. 88 del 1.6.2011: Approvazione del Piano di gestione del Sito ZPS/SIC «Val di Togno – Pizzo Scalino» (Serie Inserzioni e Concorsi All. al BURL n. 30 del 27 luglio 2011)
- 117) DCP n. 22 del 28/03/2011: Approvazione del Piano di gestione del Sito ZPS/SIC IT2080018 «Garzaia della Carola» (Serie Inserzioni e Concorsi All. al BURL n. 20 del 18 maggio 2011)
- 118) DAC n.10 del 26.04.2011: Avviso di approvazione del piano di gestione del sito di importanza comunitaria (SIC) IT2040028 "Valle del Bitto di Albaredo" (Serie Inserzioni e Concorsi All. al BURL n. 22 del 1 giugno 2011)
- 119) DCP n. 61 del 20.11.2011: Avviso di approvazione del piano di gestione del SIC IT2040040 "Val Bodengo" (Serie Inserzioni e Concorsi All. al BURL n.1 del 4 gennaio 2012)
- 120) DCP n. 62 del 29.11.2011: Avviso di approvazione del piano di gestione del SIC IT2040039 "Val Zerta" (Serie Inserzioni e Concorsi All. al BURL n.1 del 4 gennaio 2012)
- 121) DG n. 31 del 18.01.2012: Approvazione piano di gestione sito di importanza comunitaria IT2060016 "Valpredina" (Serie Inserzioni e Concorsi All. al BURL n. 6 del 8 febbraio 2012)
- 122) DGR 3578 del 6.06.2012: Approvazione del piano di gestione della riserva naturale "Torbiera del Sebino o d'Iseo" (Serie Ordinaria BURL n. 24 del 11 giugno 2012)
- 123) DGR 250 del 26.05.2011: Approvazione definitiva piano di gestione SIC IT2080021 "Monte Alpe" (Serie Avvisi e Concorsi All. al BURL n. 24 del 15 giugno 2011)
- 124) DCC n. 40 del 29.11.2011: Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti costituenti il piano di gestione SIC/ZPS IT20B0006 della "Riserva Naturale Isola Boscone" (Serie Inserzioni e Concorsi All. al BURL n. 13 del 25 marzo 2012)
- 125) DCP n.56 del 28.09.2012: Avviso di approvazione del piano di gestione del SIC IT2040037 "Rifugio Falk" (Serie Avvisi e Concorsi All. Al BURL n. 45 del 7 novembre 2012)
- 126) DGR 4219 del 25.10.2012: Approvazione del piano di gestione della riserva naturale e sito d'importanza comunitaria SIC IT2020004 "Lago di Montorfano" (Serie Ordinaria BURL n.46 del 16 novembre 2012)

**Criteri di gestione obbligatori: impegni applicabili a livello di azienda agricola**

Ai sensi della DGR n. VII/14106 dell'8 agosto 2003, gli interventi, non direttamente connessi e necessari al mantenimento in uno stato di conservazione soddisfacente delle specie e degli habitat presenti nelle aree Natura 2000, che possono avere incidenze significative sugli stessi, singolarmente o congiuntamente ad altri interventi, sono sottoposti alla procedura di Valutazione d'Incidenza.

Il beneficiario dei pagamenti comunitari, soggetti al regime di condizionalità, stabilito ai sensi del Regolamento (CE) 73/2009, avente superfici aziendali ricadenti in Siti di Importanza Comunitaria o in Zone Speciali di Conservazione, ai sensi della direttiva 92/43/CEE, deve condurre l'azienda agricola nel rispetto delle pertinenti disposizioni di cui all'art. 2 del Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 17 ottobre 2007 n. 184 e smi e dei provvedimenti vigenti nell'area ai fini dell'attuazione della presente direttiva (vedi allegato 4 e piani di gestione).

# Campo condizionalità: sanità pubblica, salute delle piante e degli animali

**Atto A6 - Direttiva 2008/71/CE del Consiglio, del 15 luglio 2008, relativa all'identificazione e alla registrazione dei suini**  
**Articoli 3, 4 e 5**  
(GU L 213 dell'8.8.2008, pag. 31)

## Recepimento nazionale

- **Decreto legislativo n. 200/2010** " Attuazione della direttiva 2008/71/CE relativa all'identificazione e registrazione dei suini" – GU n. 282 del 02 dicembre 2010

## Criteri di gestione obbligatori: impegni applicabili a livello di azienda agricola

Il beneficiario dei pagamenti comunitari soggetti al regime di condizionalità, stabilito ai sensi del Regolamento (CE) 73/2009, che alleva suini ha l'obbligo di:

### a) Registrare l'azienda in Banca Dati Regionale/Banca Dati Nazionale

L'azienda zootecnica deve essere identificata e registrata in BDR/BDN attraverso un codice aziendale e di allevamento, entro 20 giorni dall'inizio dell'attività; qualsiasi variazione anagrafica o fiscale deve essere comunicata in BDR/BDN

### b) Avere il registro di stalla aggiornato rispetto alla realtà aziendale e tenere aggiornata la BDR/BDN

L'agricoltore è tenuto a riportare nel registro di stalla il numero degli animali presenti in azienda alla data del 31 marzo di ogni anno, le movimentazioni in ingresso ed uscita entro 3 giorni dall'evento ed il numero di animali nati/ morti entro 30 giorni dall'evento. Inoltre ogni qualvolta movimenta i capi deve compilare la dichiarazione di provenienza e di destinazione degli animali (Modello IV) e inviarne copia all'ente delegato (CAA, APA, ASL) entro 7 giorni dalla movimentazione stessa per l'aggiornamento in BDN/BDR.

### c) Identificare correttamente i capi

L'agricoltore è tenuto ad assicurare che gli animali siano contrassegnati nell'azienda di origine attraverso un tatuaggio che riporta il codice allevamento (e non è individuale), prima della movimentazione e comunque entro 70 giorni dalla nascita.

Il tatuaggio è apposto sull'orecchio sinistro, a livello del padiglione auricolare in maniera che risulti leggibile. In alternativa il tatuaggio potrà essere effettuato sulla parte esterna delle cosce, secondo le modalità stabilite dal relativo disciplinare per i suini allevati in aziende che aderiscono a consorzi di tutela della denominazione d'origine dei prosciutti. È consentito, in aggiunta al tatuaggio, l'uso di una marca auricolare in materiale non deteriorabile da apporre al padiglione auricolare dell'orecchio destro. Il tatuaggio e, ove presente, la marca auricolare riportano il codice identificativo dell'azienda di nascita (o dell'azienda di prima destinazione per gli animali importati da Paesi terzi e destinati a rimanere sul territorio nazionale).

## Deroghe

- 1) In base alla Decisione 2005/458/CE del 21 giugno 2005, l'Italia è autorizzata ad applicare la deroga prevista all'art. 3, paragrafo 2 della direttiva 92/102/CEE nei confronti dei detentori di non più di un suino. Di conseguenza le aziende detentrici di un solo capo suino da ingrasso, destinato al consumo personale, sono tenute solo a:
  - Identificare il suino tramite tatuaggio riportante il codice dell'azienda di nascita o dell'azienda di prima destinazione se importato da Paesi terzi, secondo quanto stabilito dalla normativa;



- comunicare all'autorità sanitaria territorialmente competente la detenzione dell'unico capo suino ed il suo destino finale.
- 2) Inoltre, in base all'Ordinanza Ministeriale 12 aprile 2008 i detentori di suini da ingrasso, fino ad un massimo di 4 animali, destinati all'autoconsumo e non a scopo commerciale, che non movimentano animali verso altri allevamenti, sono obbligati a registrare l'allevamento presso l'ASL, a detenere il registro di stalla ed a registrare in proprio o tramite l'ente delegato i soli ingressi (mediante il modello IV).

**Atto A7 - Regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un sistema di identificazione e registrazione dei bovini e relativo all'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine e che abroga il regolamento (CE) n. 820/97.**

**Articoli 4 e 7**

(GU L 204 dell'11.8.2000, pag. 1)

#### **Recepimento nazionale**

- **D.P.R. 30 aprile 1996, n. 317** "Regolamento recante norme per l'attuazione della direttiva 92/102/CEE relativa all'identificazione e registrazione degli animali."(G.U. 14.06.1996 n. 138)
- **D.M. 16 maggio 2007** recante modifica dell'Allegato IV del D.P.R. 317/96 (G.U. 28.06.2007 n. 148)
- **D.P.R. 19 ottobre 2000, n. 437** "Regolamento recante modalità per l'identificazione e la registrazione dei bovini" (G.U. n. 30 del 06 febbraio 2001) e successive modifiche e integrazioni
- **D.M. 18 luglio 2001** "Modifica degli allegati al D.P.R. 19 ottobre 2000, n. 437, riguardante «Regolamento recante modalità per la identificazione e la registrazione dei bovini»"(G.U. n. 205 del 4 settembre 2001);
- **D.M. 31 gennaio 2002** "Disposizioni in materia di funzionamento dell'anagrafe bovina" (G.U. n. 72 del 26 marzo 2002) e successive modifiche e integrazioni
- **D.M. 7 giugno 2002** "Approvazione del manuale operativo per la gestione dell'anagrafe bovina" (G.U. n. 152 del 1° luglio 2002, S.O.)
- **Provvedimento 26 maggio 2005** concernente Accordo Stato-Regioni recante "Approvazione del manuale operativo per la gestione dell'anagrafe bovina" (G.U. n. 243 del 18 ottobre 2005, S.O. n. 166)

#### **Criteri di gestione obbligatori: impegni applicabili a livello di azienda agricola**

Il beneficiario dei pagamenti comunitari soggetti al regime di condizionalità stabilito ai sensi del Regolamento (CE) 73/2009 che alleva bovini e /o bufalini, ha l'obbligo di:

##### **a) Registrare l'azienda in Banca Dati Regionale/Banca Dati Nazionale**

L'azienda zootecnica deve essere identificata e registrata attraverso un codice aziendale, entro 20 giorni dall'inizio dell'attività; qualsiasi variazione anagrafica o fiscale deve essere comunicata in BDR/BDN entro 7 giorni.

##### **b) Avere il registro di stalla aggiornato rispetto alla realtà aziendale e tenere aggiornata la BDR/BDN**

L'allevatore è tenuto a:

- riportare le nascite entro 3 giorni dall'avvenuta marcatura sul registro di stalla;
- riportare le movimentazioni e le morti entro 3 giorni dall'evento sul registro di stalla;
- comunicare le movimentazioni in entrata e in uscita (comprese anche nascite e morti) entro 7 giorni dall'evento all'ente delegato o, in caso di registro informatizzato, entro 3 giorni dall'evento per l'aggiornamento in BDR/BDN.

Inoltre in caso di decesso dell'animale, l'allevatore è tenuto a:

- informare il Servizio veterinario competente per territorio entro 24 ore dal verificarsi dell'evento;
- inviare entro 7 giorni all'ente delegato (CAA, APA, ASL) il passaporto.

Infine in caso di furto o smarrimento dell'animale, l'allevatore è tenuto a:

- informare il Servizio Veterinario competente per territorio entro 24 ore dal verificarsi dell'evento;
- aggiornare la BDR/BDN entro 2 giorni dalla denuncia di furto/smarrimento;
- consegnare all'ASL entro 2 giorni il relativo passaporto.

### **c) Identificare correttamente i capi**

L'allevatore deve identificare i capi con una doppia marca auricolare. Ogni capo deve essere contrassegnato da un codice identificativo entro 20 giorni dalla nascita o comunque prima che lasci l'azienda.

Contestualmente alla marcatura, l'allevatore deve compilare la cedola identificativa con i dati anagrafici del capo e deve trasmetterla entro 7 giorni alla ASL o all'ente delegato per la registrazione in BDR/BDN e ai fini del rilascio del passaporto.

Il passaporto viene rilasciato dal Servizio Veterinario, o per il tramite dell'Ente Delegato, e deve sempre accompagnare l'animale in ogni spostamento in quanto documento di identificazione individuale. Se un bovino viene introdotto in allevamento, l'allevatore deve annotare il passaggio di proprietà sul retro del passaporto e aggiornare entro 3 giorni il registro di stalla. In caso di smarrimenti di passaporti, l'allevatore è tenuto a darne comunicazione al Servizio veterinario competente per territorio per il rilascio di nuovi passaporti.

In caso di smarrimenti delle marche auricolari, l'allevatore è tenuto a darne comunicazione nel più breve tempo possibile al Servizio Veterinario competente per territorio per il rilascio di marche sostitutive.

L'allevatore che introduce in allevamento un capo proveniente da un Paese comunitario, è tenuto solamente a registrare i dati anagrafici e la sua introduzione in BDR/BDN e sul registro aziendale, in quanto l'animale mantiene lo stesso identificativo e documento di identificazione del Paese di origine.

L'allevatore che invece introduce in allevamento un capo proveniente da Paesi terzi, è tenuto a re-identificare e registrare l'animale conformemente alla normativa vigente entro 20 giorni dai controlli di ispezione frontiera.

**Atto A8 - Regolamento (CE) n. 21/2004 del Consiglio del 17 dicembre 2003 che istituisce un sistema di identificazione e registrazione degli ovini e dei caprini e che modifica il regolamento (CE) n. 1782/2003 e le direttive 92/102/CEE e 64/432/CEE**  
**Articoli 3, 4 e 5.**

(GU L 5 del 9.1.2004, pag. 8)

### **Recepimento nazionale**

- **D.P.R. 30 aprile 1996, n. 317** "Regolamento recante norme per l'attuazione della direttiva 92/102/CEE relativa all'identificazione e registrazione degli animali."(G.U. 14.06.1996 n. 138)
- **D.M. 16 maggio 2007** recante modifica dell'Allegato IV del D.P.R. 317/96 (G.U. 28.06.2007 n. 148)

### **Criteri di gestione obbligatori: impegni applicabili a livello di azienda agricola**

Il beneficiario dei pagamenti comunitari soggetti al regime di condizionalità stabilito ai sensi del Regolamento (CE) 73/2009 che alleva ovini e/o caprini ha l'obbligo di:

#### **a) Registrare l'azienda in Banca Dati Regionale/Banca Dati Nazionale**

L'azienda zootecnica deve essere identificata e registrata, anche qualora sia detenuto un solo capo, attraverso un codice aziendale, entro 20 giorni dall'inizio dell'attività; qualsiasi variazione anagrafica o fiscale deve essere comunicata in BDR/BDN entro 30 giorni.

**b) Avere il registro di stalla aggiornato rispetto alla realtà aziendale e tenere aggiornata la BDR/BDN**

L'allevatore è tenuto a possedere un registro di stalla aggiornato manualmente o informatizzato, che deve essere disponibile in forma cartacea in qualsiasi momento presso l'azienda. E' prevista la possibilità di tenere il registro in sola modalità informatizzata ai sensi del Reg CE 21/2004.

La consistenza totale divisa per specie e i singoli capi con codice univoco ed individuale devono essere obbligatoriamente riportati nel registro aziendale e in BDR/BDN. Per i capi con identificazione semplificata è obbligatorio registrare il solo numero di animali appartenenti alla partita sull'apposito registro per partite.

L'allevatore ha inoltre l'obbligo di registrazione in BDR/BDN della consistenza dell'allevamento al 31 marzo di ogni anno. Qualora tutti i capi siano stati registrati individualmente in BDR/BDN unitamente alle loro movimentazioni, ad eccezione degli agnelli destinati a macellazione entro i 12 mesi di età, non è necessario procedere alla comunicazione del censimento annuale in quanto tale comunicazione si considera così soddisfatta (nota ministeriale n 4618 dell'8/3/2012).

A decorrere dal 9 luglio 2005 ad ogni loro movimentazione gli animali devono essere scortati dal documento di trasporto (modello IV). Ogni spostamento degli animali deve essere comunicato al CAA o APA o ASL entro 7 giorni dall'evento al fine di registrarli in BDR/BDN nei successivi 5 giorni lavorativi. Le registrazioni sul registro di stalla devono essere effettuate entro 3 giorni dal verificarsi dell'evento individualmente e non per partita.

**c) Identificare correttamente i capi**

Capi nati prima del 9 luglio 2005

Per i capi nati prima del 9 luglio 2005 il sistema di identificazione degli ovi-caprini consisteva nell'applicazione di un tatuaggio (recante il codice di allevamento) e di un marchio auricolare (n. individuale).

Capi nati dopo il 9 luglio 2005

Tutti i capi (sia quelli da riproduzione che quelli destinati ad essere macellati entro i 12 mesi di età) nati dopo il 9 luglio 2005, devono essere identificati entro 6 mesi dalla nascita o comunque prima della loro movimentazione mediante doppia marca auricolare tradizionale univoca ed individuale (IT+13 numeri oppure a partire dal 1° giugno 2006 IT + 12 numeri).

Capi nati dopo il 31 dicembre 2009

Ogni singolo individuo nato dopo il 31 dicembre 2009 deve essere identificato entro 6 mesi dalla nascita o comunque prima della movimentazione mediante apposizione di doppia marca auricolare univoca ed individuale. Una delle due marche deve essere di tipo elettronico ai sensi del Reg (CE) 21/2004, l'altra di tipo convenzionale. E' consentito, previo accordo con la Regione Lombardia, identificare il capo mediante bolo endoruminale in aggiunta al marchio auricolare tradizionale o in aggiunta al tatuaggio recante il medesimo identificativo.

Per gli animali destinati alla macellazione entro il 12° mese di età è tuttavia ammesso un sistema di identificazione semplificato mediante apposizione di un unico marchio auricolare all'orecchio sinistro recante il codice di identificazione dell'azienda di nascita dell'animale (es. IT 001BG001).

In caso di smarrimento/illeggibilità della marca, il detentore degli animali è tenuto a richiedere il rilascio del duplicato della marca smarrita applicandola nel più breve tempo possibile.

L'allevatore che introduce in azienda un capo proveniente da un Paese comunitario, è tenuto solamente a registrare i dati anagrafici e la sua introduzione in BDR/BDN e sul registro aziendale, in quanto l'animale mantiene lo stesso identificativo del Paese di origine.

L'allevatore che invece introduce in allevamento un capo proveniente da Paesi terzi, qualora l'animale non sia destinato direttamente alla macellazione entro 5 giorni successivi all'introduzione in azienda, è tenuto a re-identificarlo entro i 14 giorni successivi all'ispezione transfrontaliera e comunque prima che lasci l'azienda.

**Atto B9**  
**Reg (CE) n. 1107/2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che**  
**abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE**  
**Articolo 55**  
**(G.U.U.E. 24 novembre 2009, n. L 309)**

**Recepimento nazionale**

- **Decreto legislativo n. 194 del 17 marzo 1995** "Attuazione della dir. 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari" (GU n.122 del 27 maggio 1995, SO n. 60) e successive modifiche ed integrazioni
- **D.P.R. n. 290 del 23 aprile 2001** Regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, alla immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti (n. 46, allegato 1, legge n. 59/1997) [art. 42] (G.U. 18.07.2001 n. 165 S.O.) così come modificato dal DPR n. 55 del 28 febbraio 2012 [art. 20]
- **Circolare MiPAAF 30/10/2002** Modalità applicative dell'art. 42 del decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, relativo ai dati di produzione, esportazione, vendita ed utilizzo di prodotti fitosanitari e coadiuvanti di prodotti fitosanitari (G.U. 5 febbraio 2003, n. 29, S.O. n. 18)
- **Articolo 5 e Allegato 5 del Decreto del Ministro della salute 27 agosto 2004** relativo ai prodotti fitosanitari: limiti massimi di residui delle sostanze attive nei prodotti destinati all'alimentazione (GU n. 292 del 14 dicembre 2004 - Suppl. Ordinario n.179) e successive modifiche e integrazioni.

**Recepimento regionale**

- **DGR 25 novembre 2002 n. VII/11225** Disposizioni per l'attuazione degli adempimenti di competenza regionale, di cui al D.P.R. 23 aprile 2001, n. 290, regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, alla immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti (BURL n. 50 del 9 dicembre 2002).

**Criteri di gestione obbligatori: impegni applicabili a livello di azienda agricola**

Il beneficiario dei pagamenti comunitari soggetti al regime di condizionalità stabilito ai sensi del Regolamento (CE) 73/2009 ha l'obbligo di:

- a) rispettare correttamente le modalità di impiego dei prodotti, facendo particolare attenzione a:
  - rispetto delle specifiche riportate sull'etichetta
  - ammissibilità dei prodotti utilizzati rispetto alla coltura
  - corretta modalità di deposito dei prodotti in azienda
  - dotazione di dispositivi di protezione individuale
  - rispetto dei tempi di carenza
- b) tenere o delegare formalmente la tenuta del registro dei trattamenti eseguiti, procedere al suo costante e conforme aggiornamento al più tardi entro trenta giorni dall'esecuzione del trattamento stesso e conservarlo per i tre anni successivi a quello a cui si riferiscono gli interventi annotati. Il registro dei trattamenti può essere compilato anche dall'utilizzatore dei prodotti fitosanitari diverso dal titolare dell'azienda; in questo caso il titolare deve sottoscriverlo al termine dell'anno solare. Gli utilizzatori di prodotti fitosanitari possono avvalersi, per la compilazione del registro dei trattamenti, dei centri di assistenza agricola, previa notifica alla ASL di competenza. Detto registro può essere compilato e sottoscritto anche da persona diversa qualora l'utilizzatore dei prodotti fitosanitari non coincida con il titolare dell'azienda e nemmeno con l'acquirente dei prodotti stessi. In questo caso dovrà essere presente in azienda, unitamente al registro dei trattamenti, relativa delega scritta da parte del titolare. Nel caso in cui i trattamenti siano realizzati da contoterzisti, il registro dei trattamenti deve essere compilato dal titolare dell'azienda sulla base del modulo, di cui al paragrafo 6 della circolare 30 ottobre 2002 del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, per ogni singolo trattamento dal contoterzista. In alternativa il contoterzista potrà annotare i singoli trattamenti direttamente sul registro dell'azienda controfirmando ogni intervento fitosanitario effettuato. Nel caso di cooperative di produttori che acquistano prodotti fitosanitari con i quali effettuano trattamenti per conto dei loro soci il registro dei trattamenti può essere conservato presso la sede sociale dell'associazione e deve essere compilato e sottoscritto dal legale rappresentante previa delega rilasciatagli dai soci. Il registro dei trattamenti deve essere compilato anche quando gli interventi fitosanitari vengono eseguiti per la difesa delle derrate alimentari immagazzinate. Il

registro dei trattamenti deve essere utilizzato inoltre per gli impieghi effettuati in ambito extra-agricolo (verde pubblico, diserbo canali, sedi ferroviarie, ecc.). Sono esentati dalla compilazione del registro dei trattamenti i soggetti che utilizzano prodotti fitosanitari esclusivamente in orti e giardini familiari il cui raccolto è destinato al consumo proprio.

- c) Conservare per il periodo di tre anni la documentazione prevista per legge:
  - in caso di impiego diretto: fatture di acquisto dei prodotti fitosanitari nonché la copia dei moduli di acquisto dei prodotti fitosanitari Molto Tossici, Tossici o Nocivi (T+,T,XN)
  - in caso di trattamenti effettuati da contoterzisti: la fattura, se contenente i dati quantitativi e qualitativi sui prodotti distribuiti, è da ritenersi sostitutiva di bolle d'acquisto e/o fatture di acquisto diretto dei prodotti fitosanitari
  - delega alla tenuta del registro qualora necessaria
- d) nel caso di impiego di prodotti fitosanitari classificati Molto Tossici, Tossici o Nocivi (T+,T,XN) l'utilizzatore deve possedere patentino in corso di validità, o aver una domanda di rinnovo in corso

**Atto B10 - Direttiva 96/22/CE e successive modifiche apportate dalla direttiva 2003/74/CE del Consiglio, concernente il divieto d'utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze beta-agoniste nelle produzioni animali e abrogazione delle direttive 81/602/ CEE, 88/146/CEE E 88/299/CEE**  
**Articolo 3, lettere a), b), d) ed e), e articoli 4, 5 e 7**  
(GU L 125 del 23.5.1996, pag. 3)

#### **Recepimento nazionale**

- **Decreto dirigenziale del 14/10/2004** del Ministero della Salute (G.U. n. 245 del 18/10/2004)
- **D.Lgs. 16-3-2006 n. 158** "Attuazione della direttiva 2003/74/CE che modifica la direttiva 96/22/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente il divieto di utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze beta-agoniste nelle produzioni di animali e della direttiva 96/23/CE, del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente le misure di controllo su talune sostanze e sui loro residui negli animali vivi e nei loro prodotti, come modificata dal regolamento 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, nonché abrogazione del D.Lgs. 4 agosto 1999, n.336" (G.U. n. 98 del 28 aprile 2006), e successive modifiche e integrazioni (**D.Lgs. n. 232 del 9 novembre 2007** (G.U. n. 291 del 15 dicembre 2007)

#### **Criteri di gestione obbligatori: impegni applicabili a livello di azienda agricola**

Il beneficiario dei pagamenti comunitari soggetti al regime di condizionalità stabilito ai sensi del Regolamento (CE) 73/2009 che alleva bovini, bufalini, suini, ovi-caprini, equini, avicoli, acquacoltura conigli, selvaggina d'allevamento e/o produce latte, uova, miele deve rispettare le prescrizioni previste dalla vigente normativa.

In particolare:

- 1) Divieto di somministrazione, detenzione in azienda, immissione sul mercato e trasformazione
  - 1.1. Per tireostatici, stilbeni e derivati dello stilbene e loro sali ed esteri, estradiolo-17 beta e suoi derivati sotto forma di esteri e sostanze beta-agoniste e per sostanze ad azione estrogena - diverse dall'estradiolo-17 beta e dai suoi derivati sotto forma di esteri - androgena o gestagena, nonché qualsiasi altra sostanza ad effetto anabolizzante fatto salvo quanto previsto agli articoli 4 e 5 del D.Lgs. 158/2006:
    - a) divieto di somministrazione, mediante qualsiasi metodo, agli animali d'azienda e agli animali d'acquacoltura;
    - b) divieto di detenzione in azienda, escluse quelle sotto controllo ufficiale, di animali d'azienda e di acquacoltura, nonché di immissione sul mercato o di macellazione per il consumo umano di animali d'azienda che contengono sostanze di cui al presente punto o nei quali è stata constatata la presenza di tali sostanze, salvo che venga provato che detti animali sono stati trattati a norma degli articoli 4 o 5 del d.lgs 158/2006;
    - c) divieto di immissione sul mercato per il consumo umano di animali d'acquacoltura cui sono state somministrate le sostanze di cui al presente punto 1.1, nonché di prodotti trasformati provenienti da detti animali;
    - d) divieto di immissione sul mercato delle carni degli animali di cui alla lettera b);
    - e) divieto di trasformazione delle carni di cui alla lettera d) ovvero la successiva immissione delle stesse sul mercato.

1.2. è vietata la detenzione nelle aziende in cui si allevano animali da produzione di medicinali contenenti le sostanze di cui al punto 1.1.

Alcune di queste sostanze possono tuttavia essere impiegate a scopo terapeutico, purché ne sia in questo caso prescritto l'uso da un medico veterinario ai sensi del d.lgs 158/2006 articoli 4 e 5.

2) Il responsabile delle aziende in cui gli animali sono allevati, o detenuti, anche transitoriamente può commercializzare soltanto:

2.1. animali ai quali non siano stati somministrati sostanze o prodotti non autorizzati, ovvero che non siano stati oggetto di un trattamento illecito;

2.2. animali per i quali, in caso di somministrazione di sostanze o prodotti autorizzati, sia stato rispettato il periodo di sospensione prescritto.

2.3. prodotti provenienti dagli animali di cui ai punti 2.1 e 2.2.

**Atto B11 - Regolamento (CE) 178/2002 del Parlamento Europeo e del Consiglio che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa le procedure nel campo della sicurezza alimentare**

**Articolo 14, 15, 17 Paragrafo 1<sup>(1)</sup>, 18, 19 e 20**

(GU L 31 del 1 febbraio 2002)

**(1) Attuazione dell'articolo 17 paragrafo del Regolamento (CE) 178/2002:**

- **Regolamento (CE) n. 852/2004:** articolo 4, paragrafo 1 e allegato I, parte A (cap. II, sez. 4 (lettere g), h) e j)), sez. 5 (lettere f) e h)) e sez. 6; cap. III, sez. 8 (lettere a), b), d) e e)) e sez. 9 (lettere a) e c));
- **Regolamento (CE) n. 853/2004:** articolo 3, paragrafo 1 e allegato III, sezione IX, capitolo 1 (cap. I-1, lettere b), c), d) e e); cap. I-2, lettera a) (punti i), ii) e iii)), lettera b) (punti i) e ii)) e lettera c); cap. I-3; cap. I-4; cap. I-5; cap. II-A paragrafi 1, 2, 3 e 4; cap. II-B 1 (lettere a) e d)), paragrafi 2, 4 (lettere a) e b)) e allegato III, sezione X, capitolo 1, paragrafo 1);
- **Regolamento (CE) n. 183/2005:** articolo 5, paragrafo 1) e allegato I, parte A, (cap. I-4, lettere e) e g); cap. II-2, lettere a), b) e e)), articolo 5, paragrafo 5 e allegato III (cap. 1 e 2), articolo 5, paragrafo 6;
- **Regolamento (CE) n. 396/2005:** articolo 18;
- **Regolamento (CE) n. 470/2009:** articoli 1, 2, 14, 16, 23, 27;
- **Regolamento (UE) n. 37/2010:** articolo 1 e allegato "Elenco delle sostanze farmacologicamente attive e loro classificazione per quanto riguarda i limiti massimi di residui (LMR)".

**Recepimento nazionale**

- **Decreto del Ministro della salute 9 agosto 2002** "Recepimento della direttiva n. 2002/42/CE e modifica del D.M. 19 maggio 2000 del Ministro della sanità, concernente i limiti massimi di residui di sostanze attive dei prodotti fitosanitari tollerate nei prodotti destinati all'alimentazione." (G.U. n. 265 del 12 Novembre 2002);
- **Decreto del Ministro delle Attività Produttive e del Ministro delle Politiche agricole e forestali 27 maggio 2004** recante "rintracciabilità e scadenza del latte fresco" (G.U. n.152 dell'1.7.2004) e successive modifiche ed integrazioni;
- **Articolo 4 e allegati 2, 3, 4 del Decreto del Ministro della salute 27 agosto 2004** relativo ai prodotti fitosanitari: limiti massimi di residui delle sostanze attive nei prodotti destinati all'alimentazione (G.U. n. 292 del 14 dicembre 2004 - S. O. n. 179) e successive modifiche e integrazioni;
- **Decreto del Ministro delle Attività Produttive e del Ministro delle Politiche agricole e forestali 14 gennaio 2005** recante "linee guida per la stesura del manuale aziendale per la rintracciabilità del latte" (G.U. n. 30 del 7.2.2005)
- **Linee guida** approvate dalla Conferenza Stato-Regioni nella seduta del **15 dicembre 2005** (S.O. alla G.U. n.294 del 19 dicembre 2005)
- **D.Lgs. 16 marzo 2006 n. 158** "Attuazione della direttiva 2003/74/CE che modifica la direttiva 96/22/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente il divieto di utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze beta-agoniste nelle produzioni animali e della direttiva 96/23/CE, del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente le misure di controllo su talune sostanze e sui loro residui negli animali vivi e nei loro prodotti, come modificata dal regolamento 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, nonché abrogazione del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 336." (G.U. 28 aprile 2006, n. 98)

- **Prov. 18 aprile 2007, n. 84/CSR** Intesa, ai sensi dell'art. 8, c. 6 della L. 05.06.2003, n. 131, tra il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano su «Linee guida vincolanti per la gestione operativa del sistema di allerta rapida per mangimi». (G.U. n. 107 del 10.05.2007)

#### **Recepimento regionale**

- **Decreto Direzione Generale Sanita' n. 5851 del 20 aprile 2005** recante "Approvazione del documento "Indicazioni per l'applicazione degli articoli 17,18,19 e 20 del Regolamento 178/2002/CE".
- **Decreto Direzione Generale Sanita' n. 1835 del 21 febbraio 2006** recante "Approvazione del documento «Indicazioni relative alla attuazione dell'articolo 19 del Regolamento (CE) n. 178/2002 per quanto riguarda la comunicazione al consumatore del ritiro e l'eventuale richiamo» " (BURL n. 10 del 6 marzo 2006)
- **Decreto del Direttore Generale Sanità n. 5593 del 27 maggio 2010** avente ad oggetto "Definizione dell'ambito di applicazione dei regolamenti CE 852/2004 e 853/2004"

#### **Criteri di gestione obbligatori: impegni applicabili a livello di azienda agricola**

1. Gli operatori agricoli coinvolti nelle filiere del settore alimentare che producono alimenti e/o mangimi devono:
  - garantire che gli alimenti o i mangimi soddisfino le disposizioni della legislazione alimentare inerenti alle loro attività in tutte le fasi della produzione, della trasformazione e della distribuzione e verificare che tali disposizioni siano soddisfatte
  - essere in grado di individuare chi abbia fornito loro un alimento, un mangime, un animale destinato alla produzione alimentare o qualsiasi sostanza destinata o atta a entrare a far parte di un alimento o di un mangime
  - disporre di sistemi e di procedure che consentano di mettere a disposizione delle autorità competenti, che le richiedano, le informazioni al riguardo
  - disporre di sistemi e procedure per individuare le imprese alle quali hanno fornito i propri prodotti. Le informazioni al riguardo sono messe a disposizione delle autorità competenti che le richiedano
  - devono adeguatamente etichettare o identificare gli alimenti o i mangimi che sono immessi sul mercato della Comunità o che probabilmente lo saranno per agevolarne la rintracciabilità, mediante documentazione o informazioni pertinenti secondo i requisiti previsti in materia da disposizioni più specifiche.
2. Gli allevamenti di bovini da latte, coinvolti nella filiera produttiva del latte alimentare fresco hanno l'obbligo di:
  - realizzare il manuale aziendale previsto dalla normativa vigente
  - far sì che il manuale sia sempre presente e reperibile in azienda, anche in copia
3. Gli operatori agricoli sono tenuti ad rispettare le disposizioni richiamate in allegato II del Regolamento (CE) 73/2009 in attuazione dell'articolo 17 paragrafo 1 del Regolamento (CE) 178/2002 di cui si riportano i testi vigenti alla stesura del presente atto:

**Reg. (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 sull'igiene dei prodotti alimentari** (G.U.U.E. 30 aprile 2004, n. L 139 e successiva rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 25 giugno 2004, n. L 226)

**Estratto dall'articolo 4 in collegamento con la Parte A dell'allegato I come sotto specificato**

*II. Requisiti in materia di igiene*

4. Gli operatori del settore alimentare che allevano, raccolgono o cacciano animali o producono prodotti primari di origine animale devono, se del caso, adottare misure adeguate per:

- g) immagazzinare e gestire i rifiuti e le sostanze pericolose in modo da evitare la contaminazione;
- h) prevenire l'introduzione e la propagazione di malattie contagiose trasmissibili all'uomo attraverso gli alimenti, anche adottando misure precauzionali al momento dell'introduzione di nuovi animali e comunicando i focolai sospetti di tali malattie alle autorità competenti;
- j) usare correttamente gli additivi per i mangimi e i medicinali veterinari, come previsto dalla normativa pertinente.

5. Gli operatori del settore alimentare che producono o raccolgono prodotti vegetali, devono, se del caso, adottare misure adeguate per:

- f) immagazzinare e gestire i rifiuti e le sostanze pericolose in modo da evitare la contaminazione;
- h) utilizzare correttamente i prodotti fitosanitari e i biocidi, come previsto dalla normativa pertinente.

6. Gli operatori del settore alimentare devono adottare opportune misure correttive quando sono informati di problemi individuati durante controlli ufficiali.

*III Tenuta delle registrazioni*

8. Gli operatori del settore alimentare che allevano animali o producono prodotti primari d'origine animale devono tenere registrazioni, in particolare, riguardanti:

- a) la natura e l'origine degli alimenti somministrati agli animali;
- b) i prodotti medicinali veterinari o le altre cure somministrate agli animali, con le relative date e i periodi di sospensione;
- d) i risultati di tutte le analisi effettuate su campioni prelevati da animali o su altri campioni prelevati a scopi diagnostici, che abbiano rilevanza per la salute umana; e
- e) tutte le segnalazioni pertinenti sui controlli effettuati su animali o prodotti di origine animale.

9. Gli operatori del settore alimentare che producono o raccolgono prodotti vegetali devono tenere le registrazioni, in particolare riguardanti:

- a) l'uso di qualsiasi prodotto fitosanitario e biocida;
- c) i risultati di tutte le analisi pertinenti effettuate su campioni prelevati da piante o altri campioni che abbiano rilevanza per la salute umana.

**Reg. (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale** (G.U.U.E. 30 aprile 2004, n. L 139 e successiva rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 25 giugno 2004, n. L 226)

**Obblighi degli operatori del settore alimentare**

**Estratto dall'Articolo 3 in collegamento con l'allegato III come sotto specificato**

ALLEGATO III - SEZIONE IX CAPITOLO I: LATTE CRUDO – PRODUZIONE PRIMARIA

I REQUISITI SANITARI PER LA PRODUZIONE DI LATTE CRUDO

1 Il latte crudo deve provenire da animali:

- b) che denotano uno stato sanitario generale buono e non evidenziano sintomi di malattie che possano comportare una contaminazione del latte e, in particolare, non sono affetti da infezioni del tratto genitale con scolo, enteriti con diarrea accompagnate da febbre, o infiammazioni individuabili della mammella;
- c) che non sono affetti da ulcerazioni della mammella tali da poter alterare il latte;
- d) ai quali non sono stati somministrati sostanze o prodotti non autorizzati, ovvero che non sono stati oggetto di un trattamento illecito ai sensi della direttiva 96/23/CE;
- e) per i quali, in caso di somministrazione di prodotti o sostanze autorizzati, siano stati rispettati i tempi di sospensione prescritti per tali prodotti o sostanze.

2 a) In particolare, per quanto riguarda la brucellosi, il latte crudo deve provenire da:

- i) vacche o bufale appartenenti ad una mandria che, ai sensi della Direttiva 64/432/CEE (2), indenne o ufficialmente indenne da brucellosi;
- ii) pecore o capre appartenenti a un allevamento ufficialmente indenne o indenne da brucellosi ai sensi della direttiva 91/68/CEE 2, o
- iii) femmine di altre specie che appartengono, se trattasi di specie sensibili alla brucellosi, ad



allevamenti regolarmente controllati per tale malattia in base a un piano di controllo approvato dall'autorità competente;

b) per quanto riguarda la tubercolosi, il latte crudo deve provenire da:

- i) vacche o bufale appartenenti a un allevamento che, ai sensi della direttiva 64/432/CEE, è ufficialmente indenne da tubercolosi, o
- ii) femmine di altre specie che appartengono, se trattasi di specie sensibili alla tubercolosi, ad allevamenti regolarmente controllati per tale malattia in base ad un piano di controllo approvato dall'autorità competente;

c) in caso di compresenza di caprini e bovini, i caprini devono essere soggetti ad un controllo e ad un'analisi per la tubercolosi.

3. Tuttavia, il latte crudo proveniente da animali che non soddisfano i requisiti di cui al paragrafo 2 può essere utilizzato previa autorizzazione dell'autorità competente:

a) nel caso di vacche e bufale che non presentano reazione positiva alle prove per la tubercolosi o la brucellosi né sintomi di tali malattie, previo trattamento termico che consenta di presentare una reazione negativa alla prova di fosfatasi;

b) nel caso di ovini o caprini che non presentano reazione positiva alle prove per la brucellosi, o che sono stati vaccinati contro la brucellosi nel quadro di un programma approvato di eradicazione, e che non presentano sintomi di tale malattia:

i) per la fabbricazione di formaggi che richiedono un periodo di maturazione di almeno due mesi, o

ii) previo trattamento termico che consenta di presentare una reazione negativa alla prova di fosfatasi;

c) nel caso di femmine di altre specie che non presentano reazione positiva alle prove per la tubercolosi o la brucellosi né sintomi di tali malattie, ma appartengono a un allevamento in cui la tubercolosi o la brucellosi sono state individuate a seguito dei controlli di cui al paragrafo 2, lettera a), punto iii) o al paragrafo 2, lettera b), punto ii), se sottoposto ad un trattamento che ne garantisca la sicurezza.

4. Il latte crudo proveniente da animali che non soddisfano i requisiti di cui ai paragrafi 1, 2 e 3, in particolare animali che presentano individualmente una reazione positiva alle prove di carattere profilattico per la tubercolosi o la brucellosi eseguite a norma delle direttive 64/432/CEE e 91/68/CEE, non deve essere utilizzato per il consumo umano.

5. Deve essere efficacemente assicurato l'isolamento degli animali affetti o che si sospetta siano affetti da una delle malattie di cui al paragrafo 1 o 2, in modo da evitare conseguenze negative per il latte di altri animali

## II. IGIENE NELLE AZIENDE PRODUTTRICI DI LATTE

### A. Requisiti per i locali e le attrezzature

1. Le attrezzature per la mungitura, e i locali in cui il latte è immagazzinato, manipolato o refrigerato devono essere situati e costruiti in modo da evitare rischi di contaminazione del latte.

2. I locali per il magazzinaggio del latte devono essere opportunamente protetti contro gli animali infestanti o parassiti, essere separati dai locali in cui sono stabulati gli animali e ove necessario per soddisfare i requisiti di cui alla parte B, essere muniti di impianti di refrigerazione adeguati.

3. Le superfici delle attrezzature destinate a venire a contatto con il latte (utensili, contenitori, cisterne, ecc., utilizzati per la mungitura, la raccolta o il trasporto del latte) debbono essere facili da pulire e, se necessario, da disinfettare e debbono essere mantenute in buone condizioni. Ciò richiede l'impiego di materiali lisci, lavabili e atossici.

4. Dopo l'impiego, tali superfici debbono essere pulite e, se necessario, disinfettate. Dopo ogni viaggio, o ogni serie di viaggi se il lasso di tempo tra lo scarico e il carico successivo è estremamente contenuto, ma ad ogni modo almeno una volta al giorno, i contenitori e i bidoniusati per il trasporto del latte crudo devono essere puliti e disinfettati adeguatamente prima di una loro riutilizzazione.

### B. Igiene della mungitura, della raccolta e del trasporto

1. La mungitura deve essere effettuata nel rispetto delle norme d'igiene, accertando in particolare:

a) che prima dell'inizio della mungitura i capezzoli, la mammella e le parti adiacenti siano pulite;

d) che siano identificati gli animali sottoposti a trattamento medico che potrebbero trasferire al latte residui e che il latte ottenuto da tali animali prima della fine del periodo di sospensione prescritto non sia utilizzato per il consumo umano.

2. Il latte deve essere posto, immediatamente dopo la mungitura, in un luogo pulito, progettato e attrezzato in modo da evitare la contaminazione. Deve essere immediatamente raffreddato a una temperatura non superiore a 8°C in caso di raccolta giornaliera e non superiore a 6°C qualora la raccolta non sia effettuata giornalmente.

4. Gli operatori del settore alimentare non sono tenuti a ottemperare ai requisiti termici di cui al paragrafo 2 se il latte rispetta i criteri definiti nella parte III e se:

a) la trasformazione del latte avviene entro le due ore successive alla fine della mungitura, o

<p>b) è necessaria una temperatura più elevata per motivi tecnologici connessi alla fabbricazione di taluni prodotti lattiero-caseari e l'autorità competente lo consente.</p>
<p>SEZIONE X: UOVA E OVOPRODOTTI CAPITOLO I: UOVA</p> <p>1. Nei locali del produttore, le uova vanno conservate pulite, all'asciutto e al riparo da odori estranei, protette in modo efficace dagli urti e sottratte all'esposizione diretta ai raggi solari.</p>
<p><b>Reg. (CE) n. 183/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 gennaio 2005 che stabilisce requisiti per l'igiene dei mangimi</b> (G.U.U.E. 8 febbraio 2005, n. L 35)</p>
<p><b>Estratto dall'articolo 5(1) in collegamento con l'allegato I come sotto specificato:</b></p>
<p>ALLEGATO I - PARTE A: PRODUZIONE PRIMARIA</p> <p><i>I. Disposizioni in materia di igiene</i></p> <p>4. Se del caso, gli operatori del settore dei mangimi adottano misure appropriate, in particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>e) per immagazzinare e manipolare i rifiuti e le sostanze pericolose separatamente e in modo sicuro in modo da prevenire contaminazioni pericolose;</li> <li>g) per tener conto dei risultati di tutte le analisi pertinenti effettuate su campioni prelevati da prodotti primari o altri campioni pertinenti per la sicurezza dei mangimi.</li> </ul>
<p><i>II. Tenuta di registri</i></p> <p>2. Gli operatori del settore dei mangimi (FORAGGI COMPRESI) devono in particolare tenere registrazioni di:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) ogni uso di prodotti fitosanitari e di biocidi;</li> <li>b) l'uso di sementi geneticamente modificate;</li> <li>e) la fonte e la quantità di ogni mangime in entrata nonché la destinazione e la quantità di ogni mangime in uscita.</li> </ul>
<p><b>Estratto dall'articolo 5(5) in collegamento con l'allegato III come sottospecificato:</b></p>
<p>ALLEGATO III BUONA PRATICA DI ALIMENTAZIONE DEGLI ANIMALI</p> <p>1. Immagazzinamento dei mangimi. I mangimi sono immagazzinati separatamente dai prodotti chimici e da altri prodotti vietati nell'alimentazione degli animali. I mangimi medicati e i mangimi non medicati destinati a diverse categorie o specie di animali sono immagazzinati in modo da ridurre il rischio di somministrazione ad animali cui non sono destinati.</p> <p>2. Distribuzione I mangimi non medicati sono manipolati separatamente dai mangimi medicati per evitare contaminazioni.</p>
<p><b>Articolo 5(6)</b> Gli operatori del settore dei mangimi e gli agricoltori si procurano e utilizzano soltanto i mangimi prodotti da stabilimenti registrati e/o riconosciuti a norma del presente regolamento.</p>
<p><b>Reg.(CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio.</b> (G.U.U.E. 16 marzo 2005, n. L 70.) e successive modifiche e integrazioni.</p>
<p><b>Capo III LMR applicabili a prodotti di origine vegetale e animale</b></p> <p><b>Articolo 18 - Rispetto degli LMR.</b></p> <p>1. A partire dal momento in cui sono immessi sul mercato come alimenti o mangimi o somministrati ad animali, i prodotti di cui all'allegato I non devono contenere alcun residuo di antiparassitari il cui tenore superi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) gli LMR stabiliti per tali prodotti negli allegati II e III;</li> <li>b) 0,01 mg/kg per i prodotti per i quali non siano stati fissati LMR specifici negli allegati II o III, o per le sostanze attive non elencate nell'allegato IV a meno che per una sostanza attiva non siano fissati valori di base diversi tenendo conto dei consueti metodi analitici a disposizione. Tali valori di base sono elencati nell'allegato V. Tali misure intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 45, paragrafo 4. Per motivi imperativi d'urgenza, la Commissione può avvalersi della procedura d'urgenza di cui all'articolo 45, paragrafo 5, per assicurare un elevato livello di protezione dei consumatori.</li> </ul> <p>2. Nel loro territorio gli Stati membri non possono vietare od ostacolare l'immissione in commercio o la somministrazione ad animali destinati alla produzione alimentare dei prodotti di cui all'allegato I a motivo della presenza di residui di antiparassitari, a condizione che:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) detti prodotti siano conformi al paragrafo 1 e all'articolo 20; oppure che</li> </ul>

b) la sostanza attiva sia elencata nell'allegato IV.

3. In deroga al paragrafo 1, gli Stati membri possono autorizzare, in seguito ad un trattamento successivo alla raccolta con un fumigante sul loro territorio, livelli di residui per una sostanza attiva che superano i limiti specificati negli allegati II e III per un prodotto di cui all'allegato I, quando tali combinazioni di sostanza attiva e prodotto sono elencate nell'allegato VII, purché:

a) tali prodotti non siano destinati al consumo immediato;

b) si effettuino adeguati controlli per garantire che tali prodotti non possano essere messi a disposizione degli utenti o dei consumatori finali, se sono forniti direttamente a questi ultimi, finché i residui non superino più i livelli massimi precisati negli allegati II o III;

c) gli altri Stati membri e la Commissione siano stati informati circa le misure adottate.

Le misure intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento e che definiscono le combinazioni di sostanza attiva e prodotto elencate nell'allegato VII sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 45, paragrafo 3.

4. In circostanze eccezionali e, in particolare, in seguito all'uso di prodotti fitosanitari a norma dell'articolo 8, paragrafo 4, della direttiva 91/414/CEE o in ottemperanza ad obblighi previsti dalla direttiva 2000/29/CE, uno Stato membro può autorizzare, nel proprio territorio, l'immissione in commercio e/o la somministrazione ad animali di alimenti o mangimi trattati non conformi al paragrafo 1, a condizione che tali alimenti o mangimi non rappresentino un rischio inaccettabile. Tali autorizzazioni sono immediatamente notificate agli altri Stati membri, alla Commissione e all'Autorità, unitamente ad un'opportuna valutazione del rischio, affinché siano tempestivamente esaminate ai fini della fissazione di un LMR provvisorio per un periodo determinato o dell'adozione di qualsiasi altra misura necessaria in relazione a tali prodotti. Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento completandolo, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 45, paragrafo 4. Per motivi imperativi d'urgenza, la Commissione può avvalersi della procedura d'urgenza di cui all'articolo 45, paragrafo 5, per assicurare un elevato livello di protezione dei consumatori.

**Regolamento (CE) n. 470/2009** stabilisce procedure comunitarie per la determinazione di limiti di residui di sostanze farmacologicamente attive negli alimenti di origine animale, abroga il regolamento (CEE) n. 2377/90 del Consiglio e modifica la direttiva 2001/82/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (G.U.U.E. 16 giugno 2009, n. L 152)

#### **Estratto articoli del Reg. (CE) n.470/2009**

##### Articolo 1 Oggetto e ambito di applicazione

1. Al fine di garantire la sicurezza degli alimenti, il presente regolamento definisce norme e procedure volte a stabilire:

a) la concentrazione massima del residuo di una sostanza farmacologicamente attiva che può essere autorizzata negli alimenti di origine animale («limite massimo di residui»);

b) il livello del residuo di una sostanza farmacologicamente attiva stabilito a fini di controllo nel caso di determinate sostanze per le quali non è stato fissato un limite massimo di residui in conformità del presente regolamento («valore di riferimento per interventi»).

2. Il presente regolamento non si applica:

a) ai principi attivi di origine biologica utilizzati in medicinali veterinari immunologici e destinati a produrre un'immunità attiva o passiva o a diagnosticare uno stato di immunità;

b) alle sostanze rientranti nell'ambito di applicazione del regolamento (CEE) n. 315/93;

3. Il presente regolamento si applica fatte salve le disposizioni comunitarie che vietano l'utilizzo di alcune sostanze ad azione ormonica o tireostatica e delle sostanze  $\beta$ -agoniste negli animali destinati alla produzione di alimenti, in conformità della direttiva 96/22/CE.

##### Articolo 2 Definizioni

Oltre alle definizioni di cui all'articolo 1 della direttiva 2001/82/CE, all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 882/2004 e agli articoli 2 e 3 del regolamento (CE) n. 178/2002, ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:

a) «residui di sostanze farmacologicamente attive»: tutte le sostanze farmacologicamente attive, espresse in mg/kg o  $\mu$ g/kg sulla base del peso fresco, siano esse sostanze attive, eccipienti o prodotti della degradazione, e i loro metaboliti che rimangono negli alimenti ottenuti da animali;

b) «animali destinati alla produzione di alimenti»: animali selezionati, allevati, detenuti, macellati o raccolti allo scopo di produrre alimenti.

##### Articolo 14 Classificazione delle sostanze farmacologicamente attive

1. La Commissione classifica le sostanze farmacologicamente attive previo parere dell'agenzia relativo al limite massimo di residui in conformità dell'articoli 4, 9 e 11, a seconda dei casi.
2. La classificazione comprende un elenco delle sostanze farmacologicamente attive e le classi terapeutiche alle quali appartengono. La classificazione definisce inoltre, per ciascuna di queste sostanze e, se del caso, per prodotti alimentari o specie determinati, una delle seguenti opzioni:
  - a) un limite massimo di residui;
  - b) un limite massimo di residui provvisorio;
  - c) l'assenza della necessità di stabilire un limite massimo di residui;
  - d) un divieto di somministrazione di una sostanza.
3. Un limite massimo di residui è fissato ove risulti necessario per la tutela della salute umana:
  - a) secondo il parere dell'agenzia a norma dell'articoli 4, 9 e 11, a seconda dei casi; o
  - b) in seguito a una decisione della Commissione del Codex Alimentarius, senza obiezioni da parte della delegazione della Comunità, a favore di un limite massimo di residui per una sostanza farmacologicamente attiva destinata all'utilizzo in medicinali veterinari, purché i dati scientifici considerati siano stati messi a disposizione della delegazione della Comunità prima della decisione della Commissione del Codex Alimentarius. In questo caso non è necessaria una valutazione supplementare dell'agenzia.
4. Un limite massimo di residui provvisorio può essere fissato nei casi in cui i dati scientifici siano incompleti, purché non vi sia motivo di supporre che i residui di tale sostanza, al livello proposto, costituiscano un rischio per la salute umana.  
Il limite massimo di residui provvisorio è valido per un arco di tempo determinato, non superiore a cinque anni. Tale termine può essere prolungato una volta per un periodo non superiore a due anni, ove si dimostri che il prolungamento consentirebbe il completamento di studi scientifici in corso.
5. Non è fissato alcun limite massimo di residui qualora, in base al parere di cui all'articoli 4, 9 e 11, a seconda dei casi, risulti che non è necessario per la tutela della salute umana.
6. La somministrazione di una sostanza ad animali destinati alla produzione di alimenti è vietata conformemente al parere di cui all'articoli 4, 9 e 11, a seconda dei casi, in una delle seguenti circostanze:
  - a) ove la presenza di una sostanza farmacologicamente attiva o di suoi residui in alimenti di origine animale possa costituire un rischio per la salute umana;
  - b) ove non sia possibile trarre una conclusione definitiva in merito agli effetti sulla salute umana dei residui di una sostanza.
7. Qualora risulti necessario per la tutela della salute umana, la classificazione comprende condizioni e restrizioni in merito all'utilizzo o all'applicazione di una sostanza farmacologicamente attiva utilizzata in medicinali veterinari che sia soggetta a un limite massimo di residui o per la quale non sia stato fissato alcun limite massimo di residui.

#### Articolo 16 Somministrazione di sostanze agli animali destinati alla produzione di alimenti

1. Solo le sostanze farmacologicamente attive classificate a norma dell'articolo 14, paragrafo 2, lettera a), b) o c), possono essere somministrate agli animali destinati alla produzione di alimenti all'interno della Comunità, purché tale somministrazione sia conforme alla direttiva 2001/82/CE.
2. Il paragrafo 1 non si applica nel caso di prove cliniche autorizzate dalle competenti autorità previa notifica o autorizzazione conformemente alla legislazione vigente e che non lascino negli alimenti ottenuti da animali da produzione alimentare sottoposti a tali prove residui che costituiscono un rischio per la salute umana.

#### Articolo 23 Immissione in commercio

Gli alimenti di origine animale contenenti residui di una sostanza farmacologicamente attiva:

- a) classificata conformemente all'articolo 14, paragrafo 2, lettera a), b) o c), a un livello superiore al limite massimo di residui fissato a norma del presente regolamento; o
- b) non classificata conformemente all'articolo 14, paragrafo 2, lettera a), b) o c), a meno che non sia stato fissato un valore di riferimento per interventi per tale sostanza a norma del presente regolamento e il livello di residui non sia pari o superiore a tale valore di riferimento per interventi, sono considerati non conformi alla legislazione comunitaria.

La Commissione adotta, secondo la procedura di regolamentazione di cui all'articolo 26, paragrafo 2, del presente regolamento, norme dettagliate relative al limite massimo di residui da prendere in considerazione a scopo di controllo per i prodotti alimentari derivati da animali che sono stati trattati secondo l'articolo 11 della direttiva 2001/82/CE.

#### Articolo 27 Classificazione di sostanze farmacologicamente attive a norma del regolamento (CEE) n. 2377/90

1. Entro il 4 settembre 2009 la Commissione adotta, secondo la procedura di regolamentazione di cui all'articolo 25, paragrafo 2, un regolamento contenente le sostanze farmacologicamente attive e la loro classificazione per quanto riguarda i limiti massimi di residui di cui agli allegati da I a IV del regolamento (CEE) n. 2377/90, senza apportarvi modifiche.

2. Per ogni sostanza di cui al paragrafo 1 per la quale è stato stabilito un limite massimo di residui a norma del regolamento (CEE) n. 2377/90, la Commissione o uno Stato membro possono inoltre presentare all'agenzia una richiesta di parere sull'estrapolazione ad altre specie o tessuti ai sensi dell'articolo 5.

Si applica l'articolo 17.

**Regolamento (UE) n. 37/2010** concernente le sostanze farmacologicamente attive e la loro classificazione per quanto riguarda i limiti massimi di residui negli alimenti di origine animale

**Estratto articoli del Reg. (UE) n. 37/2010**

Articolo 1

Le sostanze farmacologicamente attive e la loro classificazione per quanto riguarda i limiti massimi di residui sono contenute nell'allegato.

Allegato "Elenco delle sostanze farmacologicamente attive e loro classificazione per quanto riguarda i limiti massimi di residui (LMR)".

**Atto B12 - Regolamento (CE) 999/2001 del Parlamento Europeo e del Consiglio recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili e successive modifiche e integrazioni**  
**Articolo 7, 11, 12, 13 e 15**  
(GU L 147 del 31 maggio 2001)

**Recepimento regionale**

- **Decreto Direzione Generale Sanità' n. 29956 del 30 novembre 2001** - Piano regionale di segnalazione dei casi sospetti di infezione da BSE negli animali presenti sul territorio della Regione Lombardia. (BURL S.O. n.52 del 24.12.2001).

**Criteri di gestione obbligatori: impegni applicabili a livello di azienda agricola**

Gli allevamenti, in base alla normativa vigente, fatte salve le deroghe previste dal Reg. (CE) 1292/05, allegato IV par. II, devono rispettare:

- a) Divieto di somministrazione ai ruminanti di proteine derivate da mammiferi;
- b) Divieto di somministrazione agli animali d'allevamento di:
  - a. proteine animali trasformate,
  - b. gelatina ricavata da ruminanti,
  - c. prodotti a base di sangue, proteine idrolizzate,
  - d. fosfato dicalcico e fosfato tricalcico di origine animale ("fosfato dicalcico e fosfato tricalcico"),
  - e. mangimi contenenti le proteine di cui sopra,
- c) Divieto di somministrazione ai ruminanti di proteine di origine animale e dei mangimi che le contengono.
- d) Obbligo di immediata denuncia alle autorità competenti in ogni caso di sospetta infezione da TSE in un animale.

**Atto B13 - Direttiva 85/511/CEE del Parlamento europeo e del Consiglio concernente misure comunitarie di lotta contro l'afta epizootica, abrogata dalla Direttiva 2003/85/CE del Consiglio del 29 settembre 2003 relativa a misure comunitarie di lotta contro l'afta epizootica**  
**Articolo 3**

(GU L 315 del 26 novembre 1985 pag 11 – 18)

**Recepimento nazionale**

- **Articolo 3 del D.lgs 18 settembre 2006 n. 274** "Attuazione della direttiva 2003/85/CE relativa a misure comunitarie di lotta contro l'afta epizootica" (GU n.258 del 6 Novembre 2006, S.O. n.210) che sostituisce il **D.P.R. n. 229 del 1.3.1992**

**Criteri di gestione obbligatori: impegni applicabili a livello di azienda agricola**

Obbligo di notifica immediata dei casi sospetti o palesi di afta epizootica in allevamento. (ruminanti bovini, bufalini, ovini caprini e suini).

**ATTO B14 - Direttiva 92/119/CEE del Consiglio che introduce misure generali di lotta contro alcune malattie degli animali nonché misure specifiche per la malattia vescicolare dei suini.**  
**Articolo 3**

(GUL 62 del 15 marzo 1993)

**Recepimento nazionale**

- **Articolo 2 del DPR n. 362 del 17.5.1996** relativo alla "Introduzione di misure generali di lotta contro alcune malattie degli animali nonché di misure specifiche per la malattia vescicolare dei suini" (GU n.160 del 10.7.1996 SO) e successive modifiche e integrazioni.

**Criteri di gestione obbligatori: impegni applicabili a livello di azienda agricola**

Obbligo di notifica immediata dei casi sospetti di:

- a) Peste bovina
- b) Peste dei piccoli ruminanti
- c) Malattia vescicolare dei suini
- d) Febbre catarrale maligna degli ovini
- e) Malattia emorragica epizootica dei cervi
- f) Vaiolo degli ovicapri
- g) Stomatite vescicolare
- h) Peste suina africana
- i) Dermatite nodulare contagiosa
- j) Febbre della Rift Valley

**ATTO B15 - Direttiva 2000/75/CE del Consiglio che stabilisce disposizioni specifiche relative alle misure di lotta e di eradicazione della febbre catarrale degli ovini.**

**Articolo 3**

(GU L 327 del 22 dicembre 2000)

**Recepimento nazionale**

- **Articolo 3 del Decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 225** recante Attuazione della direttiva 2000/75/CE relativa alle misure di lotta e di eradicazione del morbo «lingua blu» degli ovini (GU n.194 del 22.8.2003 SO n.138)

**Criteri di gestione obbligatori: impegni applicabili a livello di azienda agricola**

- Obbligo di notifica immediata dei casi sospetti di febbre catarrale (lingua blu) degli ovini.

# Campo condizionalità: BENESSERE DEGLI ANIMALI

**Atto C16 – Direttiva 2008/119/CE del Consiglio del 18 dicembre 2008 che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli (Versione codificata) che abroga la Direttiva 91/629/CEE del Consiglio del 19 novembre 1991, che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli**  
**Articoli 3 e 4**  
(G.U.U.E. 15 gennaio 2009, n. L 10)

## **Recepimento nazionale**

**D.Lgs. 7-7-2011 n. 126** "Attuazione della direttiva 2008/119/CE che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli" (Pubblicato nella Gazz. Uff. 4 agosto 2011, n. 180).

## **Criteri di gestione obbligatori: impegni applicabili a livello di azienda agricola**

Le aziende che allevano vitelli, animali della specie bovina di età inferiore a sei mesi, devono soddisfare tutti i seguenti impegni:

1. nessun vitello di età superiore alle otto settimane deve essere rinchiuso in un recinto individuale, a meno che un veterinario non abbia certificato che il suo stato di salute o il suo comportamento esiga che sia isolato dal gruppo al fine di essere sottoposto ad un trattamento diagnostico e terapeutico. La larghezza del recinto individuale deve essere almeno pari all'altezza al garrese del vitello, misurata quando l'animale è in posizione eretta, e la lunghezza deve essere almeno pari alla lunghezza del vitello, misurata dalla punta del naso all'estremità caudale della tuberosità ischiatica e moltiplicata per 1,1. Ogni recinto individuale per vitelli, salvo quelli destinati ad isolare gli animali malati, non deve avere muri compatti, ma pareti divisorie traforate che consentano un contatto diretto, visivo e tattile tra i vitelli.

2. per i vitelli allevati in gruppo, lo spazio libero disponibile per ciascun vitello deve essere pari ad almeno 1,5 metri quadrati per ogni vitello di peso vivo inferiore a 150 chilogrammi, ad almeno 1,7 metri quadrati per ogni vitello di peso vivo superiore a 150 chilogrammi e inferiore a 220 chilogrammi e ad almeno 1,8 metri quadrati per ogni vitello di peso vivo superiore a 220 chilogrammi.

### *Impegni estratti dall'allegato al d.lgs 126/2011:*

3. I materiali utilizzati per la costruzione dei locali di stabulazione, e in particolare dei recinti e delle attrezzature con i quali i vitelli possono venire a contatto, non devono essere nocivi per i vitelli e devono poter essere accuratamente puliti e disinfettati.

4. Fino all'istituzione di regole comunitarie in materia, l'installazione delle apparecchiature e dei circuiti elettrici deve essere conforme alla regolamentazione nazionale in vigore volta ad evitare qualsiasi scossa elettrica.

5. L'isolamento termico, il riscaldamento e la ventilazione devono consentire di mantenere entro limiti non dannosi per i vitelli la circolazione dell'aria, la quantità di polvere, la temperatura, l'umidità relativa dell'aria e le concentrazioni di gas.

6. Ogni impianto automatico o meccanico indispensabile per la salute ed il benessere dei vitelli deve essere ispezionato almeno una volta al giorno. Gli eventuali difetti riscontrati devono essere eliminati immediatamente; se ciò non fosse possibile, occorre prendere le misure adeguate per salvaguardare la salute ed il benessere dei vitelli fino a che non sia effettuata la riparazione, ricorrendo in particolare a metodi alternativi disponibili di alimentazione e provvedendo a mantenere condizioni ambientali soddisfacenti.

Se si utilizza un impianto di ventilazione artificiale, occorre prevedere un opportuno sistema sostitutivo che permetta un ricambio di aria sufficiente per preservare la salute e il benessere dei vitelli in caso di guasti all'impianto, nonché un sistema di allarme che segnali i guasti all'allevatore. Il sistema di allarme deve essere verificato regolarmente.

7. I vitelli non devono restare continuamente al buio. A tal fine, onde soddisfare le loro esigenze comportamentali e fisiologiche, è opportuno prevedere, date le diverse condizioni climatiche degli Stati



membri, una illuminazione adeguata naturale o artificiale che, in quest'ultimo caso, dovrà essere almeno equivalente alla durata di illuminazione naturale normalmente disponibile tra le ore 9.00 e le ore 17.00. Dovrà inoltre essere disponibile un'illuminazione adeguata (fissa o mobile) di intensità sufficiente per consentire di controllare i vitelli in qualsiasi momento.

8. Tutti i vitelli allevati in locali di stabulazione devono essere controllati dal proprietario o dalla persona responsabile almeno due volte al giorno e quelli allevati all'esterno almeno una volta al giorno. I vitelli che presentano sintomi di malattie o ferite debbono ricevere immediatamente le opportune cure e, qualora un vitello non reagisca al trattamento dell'allevatore, deve essere consultato al più presto un veterinario. Se necessario, i vitelli malati o feriti debbono essere isolati in locali appropriati con lettiera asciutta e confortevole.

9. I locali di stabulazione devono essere costruiti in modo da consentire ad ogni vitello di coricarsi, giacere, alzarsi ed accudire a se stesso senza difficoltà.

10. I vitelli non debbono essere legati, ad eccezione di quelli stabulati in gruppo che possono essere legati per un periodo massimo di un'ora al momento della somministrazione di latte o succedanei del latte. Se si utilizzano attacchi, questi non devono provocare lesioni al vitello e debbono essere regolarmente esaminati ed eventualmente aggiustati in modo da assicurare una posizione confortevole agli animali. Ogni attacco deve essere concepito in modo tale da evitare il rischio di strangolamento o ferimento e da consentire ai vitelli di muoversi secondo quanto disposto al punto 9.

11. La stalla, i recinti, le attrezzature e gli utensili devono essere puliti e disinfettati regolarmente in modo da prevenire infezioni incrociate o lo sviluppo di organismi infettivi. Gli escrementi, l'urina e i foraggi che non sono stati mangiati o che sono caduti sul pavimento devono essere rimossi con la dovuta regolarità per ridurre al minimo gli odori e la presenza di mosche o roditori.

12. I pavimenti devono essere non sdruciolevoli e senza asperità per evitare lesioni ai vitelli e devono essere costruiti in modo da non causare lesioni o sofferenza ai vitelli in piedi o coricati. Essi devono essere adeguati alle dimensioni ed al peso dei vitelli e costituire una superficie rigida, piana e stabile. La zona in cui si coricano i vitelli deve essere confortevole, pulita, adeguatamente prosciugata e non dannosa per i vitelli. Per tutti i vitelli di età inferiore a due settimane deve essere prevista una lettiera adeguata.

13. Ai vitelli deve essere somministrata un'alimentazione adeguata alla loro età e al loro peso e conforme alle loro esigenze comportamentali e fisiologiche, onde favorire buone condizioni di salute e di benessere. A tal fine gli alimenti devono avere un tenore di ferro sufficiente per raggiungere un tasso di emoglobina di almeno 4,5 mmol/litro: una dose giornaliera di alimenti fibrosi deve essere somministrata ad ogni vitello dopo la seconda settimana di età e il quantitativo deve essere portato da 50 a 250 g al giorno per i vitelli di età compresa fra le 8 e le 20 settimane. Ai vitelli non deve essere messa la museruola.

14. Tutti i vitelli devono essere nutriti almeno due volte al giorno. Se i vitelli sono stabulati in gruppo e non sono alimentati «ad libitum» o mediante un sistema automatico di alimentazione, ciascuno vitello deve avere accesso agli alimenti contemporaneamente agli altri vitelli del gruppo.

15. A partire dalla seconda settimana di età, ogni vitello deve poter disporre di acqua fresca adeguata in quantità sufficiente oppure poter soddisfare il proprio fabbisogno in liquidi bevendo altre bevande. Tuttavia, i vitelli malati o sottoposti a condizioni atmosferiche di grande calore devono poter disporre di acqua fresca in ogni momento.

16. Le attrezzature per la somministrazione di mangimi e di acqua devono essere concepite, costruite, installate e mantenute in modo da ridurre al minimo le possibilità di contaminazione degli alimenti o dell'acqua destinati ai vitelli.

17. Ogni vitello deve ricevere colostro bovino quanto prima possibile dopo la nascita e comunque entro le prime sei ore di vita.

Gli impegni 1 e 2 non si applicano alle aziende con meno di sei vitelli o ai vitelli mantenuti presso la madre ai fini dell'allattamento.

**Atto C17 — Direttiva 2008/120/del Consiglio del 18 dicembre 2008 che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini (Versione codificata) che abroga la Direttiva 91/630/CEE del Consiglio del 19 novembre 1991, e successive modifiche, che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini**

**Articolo 3 e articolo 4**

(G.U.U.E. 18 febbraio 2009 n. L 47)

**Recepimento nazionale**

**D.Lgs. 7-7-2011 n. 122** "Attuazione della direttiva 2008/120/CE che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini " (Pubblicato nella Gazz. Uff. 2 agosto 2011, n. 178).

**Criteri di gestione obbligatori: impegni applicabili a livello di azienda agricola**

Ai sensi della vigente normativa per gli allevamenti di suini:

1) Le aziende che allevano suini devono essere conformi ai seguenti requisiti:

a) le superfici libere a disposizione di ciascun suinetto o suino all'ingrasso allevato in gruppo, escluse le scrofette dopo la fecondazione e le scrofe, deve corrispondere ad almeno:

Peso vivo kg	m2
Fino a 10	0,15
Da 10 fino a 20	0,20
Da 20 fino a 30	0,30
Da 30 fino a 50	0,40
Da 50 fino a 85	0,55
Da 85 fino a 110	0,65
Oltre 110	1,00

b) le superfici libere totali a disposizione di ciascuna scrofetta dopo la fecondazione e di ciascuna scrofa, qualora dette scrofette e/o scrofe siano allevate in gruppi, devono essere rispettivamente di almeno 1,64 m2 e 2,25 m2. Allorché i suini in questione sono allevati in gruppi di meno di sei animali, le superfici libere disponibili devono essere aumentate del 10%. Allorché i suini in questione sono allevati in gruppi di 40 o più animali, le superfici libere disponibili possono essere ridotte del 10%.

2) Le pavimentazioni devono essere conformi ai seguenti requisiti:

a) per le scrofette dopo la fecondazione e le scrofe gravide: una parte della superficie di cui al punto 1, lettera b), pari ad almeno 0,95 m2 per scrofetta e ad almeno 1,3 m2 per scrofa, deve essere costituita da pavimento pieno continuo riservato per non oltre il 15% alle aperture di scarico;

b) qualora si utilizzino pavimenti fessurati per suini allevati in gruppo:

I) l'ampiezza massima delle aperture deve essere di:

- 11 mm per i lattonzoli,
- 14 mm per i suinetti,
- 18 mm per i suini all'ingrasso,
- 20 mm per le scrofette dopo la fecondazione e le scrofe.

II) l'ampiezza minima dei travetti deve essere di:

- 50 mm per i lattonzoli e i suinetti,
- 80 mm per i suini all'ingrasso, le scrofette dopo la fecondazione e le scrofe.

3) È vietato costruire o convertire impianti in cui le scrofe e le scrofette sono tenute all'attacco, nonché il relativo utilizzo.

4) a) Le scrofe e le scrofette sono allevate in gruppo nel periodo compreso tra 4 settimane dopo la fecondazione e 1 settimana prima della data prevista per il parto. I lati del recinto dove viene allevato il gruppo di scrofe o di scrofette devono avere una lunghezza superiore a 2,8 m. Allorché sono allevati meno di 6 animali i lati del recinto dove viene allevato il gruppo devono avere una lunghezza superiore a 2,4 m.

b) In deroga alle disposizioni di cui alla lettera a), le scrofe e le scrofette allevate in aziende di meno di 10 scrofe possono essere allevate individualmente nel periodo di cui alla lettera a) a condizione che gli animali possano girarsi facilmente nel recinto.

5) Fatti salvi i requisiti di cui alle condizioni generali di seguito riportate, le scrofe e le scrofette hanno accesso permanente al materiale manipolabile che soddisfi almeno i pertinenti requisiti elencati in detto allegato.

6) Le scrofe e le scrofette allevate in gruppo devono essere alimentate utilizzando un sistema atto a garantire che ciascun animale ottenga mangime a sufficienza senza essere aggredito, anche in situazione di competitività.

7) Per calmare la fame e tenuto conto del bisogno di masticare, tutte le scrofe e le scrofette asciutte gravide devono ricevere mangime riempitivo o ricco di fibre in quantità sufficiente, così come alimenti ad alto tenore energetico.

8) I suini che devono essere allevati in gruppo, che sono particolarmente aggressivi, che sono stati attaccati da altri suini o che sono malati o feriti, possono essere temporaneamente tenuti in recinti individuali. In tal caso, il recinto individuale deve permettere all'animale di girarsi facilmente se ciò non è in contraddizione con specifici pareri veterinari.

Le disposizioni di cui al punto 4, lettera a), non si applicano alle aziende con meno di dieci scrofe.

### **Condizioni generali**

In aggiunta alle disposizioni pertinenti di cui all'allegato del decreto legislativo 20 marzo 2001, n. 146, relativo alla protezione degli animali negli allevamenti, si applicano i seguenti requisiti:

1. Nella parte del fabbricato dove sono stabulati i suini vanno evitati i rumori continui di intensità pari a 85 dBA nonché i rumori costanti o improvvisi.

2. I suini devono essere tenuti alla luce di un'intensità di almeno 40 lux per un periodo minimo di 8 ore al giorno.

3. I locali di stabulazione dei suini devono essere costruiti in modo da permettere agli animali di:

- avere accesso ad una zona in cui coricarsi confortevole dal punto di vista fisico e termico e adeguatamente prosciugata e pulita, che consenta a tutti gli animali di stare distesi contemporaneamente,

- riposare e alzarsi con movimenti normali,

- vedere altri suini; tuttavia, nella settimana precedente al momento previsto del parto e nel corso del medesimo, scrofe e scrofette possono essere tenute fuori dalla vista degli animali della stessa specie.

4. I suini devono avere accesso permanente a una quantità sufficiente di materiali che consentano loro adeguate attività di esplorazione e manipolazione (paglia, fieno, legno, segatura, compost di funghi, torba o un miscuglio di questi) senza comprometterne la salute o il benessere.

5. I pavimenti devono essere non sdruciolevoli e senza asperità per evitare lesioni ai suini e progettati, costruiti e mantenuti in modo da non arrecare lesioni o sofferenze ai suini. Essi devono essere adeguati alle dimensioni e al peso dei suini e, se non è prevista una lettiera, costituire una superficie rigida, piana e stabile.

6. Tutti i suini devono essere nutriti almeno una volta al giorno. Se i suini sono alimentati in gruppo e non «ad libitum» o mediante un sistema automatico di alimentazione individuale, ciascun suino deve avere accesso agli alimenti contemporaneamente agli altri suini del gruppo.

7. A partire dalla seconda settimana di età, ogni suino deve poter disporre in permanenza di acqua fresca sufficiente.

8. Sono vietate tutte le operazioni effettuate per scopi diversi da quelli terapeutici o diagnostici o per l'identificazione dei suini in conformità della legislazione pertinente e che possono provocare un danno o la perdita di una parte sensibile del corpo o un'alterazione della struttura ossea. Tuttavia sono consentite:

- la riduzione uniforme degli incisivi dei lattonzoli mediante levigatura o troncatura entro i primi sette giorni di vita, che lasci una superficie liscia intatta;

- la riduzione delle zanne dei verri, se necessario, per evitare lesioni agli altri animali o per motivi di sicurezza,

- il mozzamento di una parte della coda,

- la castrazione di suini di sesso maschile con mezzi diversi dalla lacerazione dei tessuti,

- l'apposizione di un anello al naso è ammessa soltanto quando gli animali sono detenuti in allevamenti all'aperto e nel rispetto della normativa nazionale.

Né il mozzamento della coda né la riduzione degli incisivi dei lattonzoli devono costituire operazioni di routine, ma devono essere praticati soltanto ove sia comprovata la presenza di ferite ai capezzoli delle scrofe o agli orecchi o alle code di altri suini. Prima di effettuare tali operazioni si devono adottare misure intese ad evitare le morsicature delle code e altri comportamenti anormali tenendo conto delle condizioni ambientali e

della densità degli animali. È pertanto necessario modificare condizioni ambientali o sistemi di gestione inadeguati.

Tutte le operazioni sopra descritte devono essere praticate da un veterinario o da altra persona, formata ai sensi dell'articolo 5 del D.Lgs. 122/2011, che disponga di esperienza nell'eseguire le tecniche applicate con mezzi idonei e in condizioni igieniche. Qualora la castrazione o il mozzamento della coda siano praticati dopo il settimo giorno di vita, essi devono essere effettuati unicamente sotto anestesia e con somministrazione prolungata di analgesici da parte di un veterinario.

## **Disposizioni specifiche per le varie categorie di suini**

### **A. VERRI**

I recinti per i verri devono essere sistemati e costruiti in modo da permettere all'animale di girarsi e di avere il contatto uditivo, olfattivo e visivo con gli altri suini. Il verro adulto deve disporre di una superficie libera al suolo di almeno 6 m<sup>2</sup>.

Qualora i recinti siano utilizzati per l'accoppiamento, il verro adulto deve disporre di una superficie al suolo di 10 m<sup>2</sup> e il recinto deve essere libero da ostacoli.

### **B. SCROFE E SCROFETTE**

1. Vanno adottate misure per ridurre al minimo le aggressioni nei gruppi.
2. Le scrofe gravide e le scrofette devono, se necessario, essere sottoposte a trattamento contro i parassiti interni od esterni. Se sono sistemate negli stalli da parto, esse devono essere pulite.
3. Nella settimana precedente al momento previsto del parto, scrofe e scrofette devono disporre di una lettiera adeguata in quantità sufficiente, a meno che ciò non sia tecnicamente realizzabile per il sistema di eliminazione dei liquami utilizzato nello stabilimento.
4. Dietro alla scrofa o alla scrofetta deve essere prevista una zona libera che renda agevole il parto naturale o assistito.
5. Gli stalli da parto in cui le scrofe possono muoversi liberamente devono essere provvisti di strutture (quali ad esempio apposite sbarre) destinate a proteggere i lattonzoli.

### **C. LATTONZOLI**

1. Una parte del pavimento, sufficientemente ampia per consentire agli animali di riposare insieme contemporaneamente, deve essere piena o ricoperta da un tappetino, da paglia o da altro materiale adeguato.
2. Nel caso si usi uno stallo da parto, i lattonzoli devono disporre di spazio sufficiente per poter essere allattati senza difficoltà.
3. Nessun lattonzolo deve essere staccato dalla scrofa prima che abbia raggiunto un'età di 28 giorni, a meno che la permanenza presso la madre influenzi negativamente il benessere o la salute del lattonzolo o di quest'ultima. I lattonzoli possono tuttavia essere svezzati fino a sette giorni prima di tale età, qualora siano trasferiti in impianti specializzati, che vengano svuotati e accuratamente puliti e disinfettati prima dell'introduzione di un nuovo gruppo e che siano separati dagli impianti in cui sono tenute le scrofe, in modo da ridurre al minimo i rischi di trasmissione di malattie ai piccoli.

### **D. SUINETTI E SUINI ALL'INGRASSO**

1. Quando i suini sono tenuti in gruppo, occorre prendere misure per evitare lotte che vadano oltre il comportamento normale.
2. Essi dovrebbero essere tenuti in gruppi con il minimo di commistione possibile. Qualora si debbano mescolare suini che non si conoscono, occorre farlo il prima possibile, di preferenza prima dello svezzamento o entro una settimana dallo svezzamento. Quando i suini sono mescolati, devono disporre di spazi adeguati per allontanarsi e nascondersi dagli altri suini.
3. Qualora si manifestino segni di lotta violenta, occorre immediatamente indagare le cause e adottare idonee misure, quali fornire agli animali abbondante paglia, se possibile, oppure altro materiale per esplorazione. Gli animali a rischio o particolarmente aggressivi vanno separati dal gruppo.
4. La somministrazione di tranquillanti per facilitare la commistione va limitata a condizioni eccezionali e solo dopo aver consultato un veterinario.

**Atto C18 – Direttiva 98/58/CE del Consiglio del 20 luglio 1998, riguardante la protezione degli animali negli allevamenti**  
**Articolo 4**  
(GU L 221 del 8 agosto 1998)

**Recepimento nazionale**

- **Decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 146** "Attuazione della direttiva 98/58/CE relativa alla protezione degli animali negli allevamenti" (GU n. 95 del 24 aprile 2001) modificato dalla **Legge 27/12/2004, n. 306** (G.U. 27/12/2004, n. 302) e successive modificazioni
- **Circolare del Ministero della Salute del 5 novembre 2001**, n. 10 (G.U. n. 277 del 28/11/2001)

**Criteri di gestione obbligatori: impegni applicabili a livello di azienda agricola**

Gli allevamenti animali devono rispettare la vigente normativa:

**PERSONALE**

1. Gli animali sono accuditi da un numero sufficiente di addetti.  
Controllo
2. Tutti gli animali tenuti in sistemi di allevamento, il cui benessere richieda un'assistenza frequente dell'uomo, sono ispezionati almeno una volta al giorno. Gli animali allevati o custoditi in altri sistemi sono ispezionati a intervalli sufficienti al fine di evitare loro sofferenze.
3. Per consentire l'ispezione completa degli animali in qualsiasi momento, deve essere disponibile un'adeguata illuminazione fissa o mobile.
4. Gli animali malati o feriti devono ricevere immediatamente un trattamento appropriato e, qualora un animale non reagisca alle cure in questione, deve essere consultato un medico veterinario. Ove necessario gli animali malati o feriti vengono isolati in appositi locali muniti, se del caso, di lettieri asciutte o confortevoli.

**REGISTRAZIONE**

5. Il proprietario o il custode, ovvero il detentore degli animali, tiene un registro dei trattamenti terapeutici effettuati. La registrazione e le relative modalità di conservazione sono effettuate secondo quanto previsto dal decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 119 (abrogato e sostituito dal D.Lgs. 6 aprile 2006, n. 193 Attuazione della direttiva 2004/28/CE recante codice comunitario dei medicinali veterinari) e dal decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 336 (abrogato e sostituito dal D.Lgs. 16 marzo 2006, n. 158 Attuazione della direttiva 2003/74/CE, concernente il divieto di utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze beta-agoniste nelle produzioni animali). Le mortalità sono denunciate ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320.
6. I registri sono conservati per un periodo di almeno tre anni e sono messi a disposizione dell'autorità competente al momento delle ispezioni o su richiesta.

**LIBERTÀ DI MOVIMENTO**

7. La libertà di movimento propria dell'animale, in funzione della sua specie e secondo l'esperienza acquisita e le conoscenze scientifiche, non deve essere limitata in modo tale da causargli inutili sofferenze o lesioni. Allorché continuamente o regolarmente legato, incatenato o trattenuto, l'animale deve poter disporre di uno spazio adeguato alle sue esigenze fisiologiche ed etologiche, secondo l'esperienza acquisita e le conoscenze scientifiche.

**FABBRICATI E LOCALI DI STABULAZIONE**

8. I materiali che devono essere utilizzati per la costruzione dei locali di stabulazione e, in particolare, dei recinti e delle attrezzature con i quali gli animali possono venire a contatto, non devono essere nocivi per gli animali e devono poter essere accuratamente puliti e disinfettati.
9. I locali di stabulazione e i dispositivi di attacco degli animali devono essere costruiti e mantenuti in modo che non vi siano spigoli taglienti o sporgenze tali da provocare lesioni agli animali.
10. La circolazione dell'aria, la quantità di polvere, la temperatura, l'umidità relativa dell'aria e le concentrazioni di gas devono essere mantenute entro limiti non dannosi per gli animali.
11. Gli animali custoditi nei fabbricati non devono essere tenuti costantemente al buio o esposti ad illuminazione artificiale senza un adeguato periodo di riposo. Se la luce naturale disponibile è insufficiente a soddisfare esigenze comportamentali e fisiologiche degli animali, occorre prevedere un'adeguata illuminazione artificiale.

**ANIMALI CUSTODITI AL DI FUORI DEI FABBRICATI**

12. Agli animali custoditi al di fuori dei fabbricati deve essere fornito, in funzione delle necessità e delle possibilità, un riparo adeguato dalle intemperie, dai predatori e da rischi per la salute.  
Impianti automatici o meccanici

13. Ogni impianto automatico o meccanico indispensabile per la salute ed il benessere degli animali deve essere ispezionato almeno una volta al giorno. Gli eventuali difetti riscontrati devono essere eliminati immediatamente; se ciò non fosse possibile, occorre prendere le misure adeguate per salvaguardare la salute ed il benessere degli animali.

Se la salute ed il benessere degli animali dipendono da un impianto di ventilazione artificiale, deve essere previsto un adeguato impianto di riserva per garantire un ricambio di aria sufficiente a salvaguardare la salute e il benessere degli animali. In caso di guasto all'impianto deve essere previsto un sistema di allarme che segnali il guasto. Detto sistema d'allarme deve essere sottoposto a controlli regolari.

#### **MANGIMI, ACQUA E ALTRE SOSTANZE**

14. Agli animali deve essere fornita un'alimentazione sana, adatta alla loro età e specie, e in quantità sufficiente a mantenerli in buona salute e a soddisfare le loro esigenze nutrizionali. Gli alimenti o i liquidi sono somministrati agli animali in modo da non causare loro inutili sofferenze o lesioni e non contengono sostanze che possano causare inutili sofferenze o lesioni.

15. Tutti gli animali devono avere accesso ai mangimi ad intervalli adeguati alle loro necessità fisiologiche.

16. Tutti gli animali devono avere accesso ad un'adeguata quantità di acqua, di qualità adeguata, o devono poter soddisfare le loro esigenze di assorbimento di liquidi in altri modi.

17. Le attrezzature per la somministrazione di mangimi e di acqua devono essere concepite, costruite e installate in modo da ridurre al minimo le possibilità di contaminazione degli alimenti o dell'acqua e le conseguenze negative derivanti da rivalità tra gli animali.

18. Nessuna altra sostanza, ad eccezione di quelle somministrate a fini terapeutici o profilattici o in vista di trattamenti zootecnici come previsto nell'art. 1, paragrafo 2, lettera c) della direttiva 96/22/CE, deve essere somministrata ad un animale, a meno che gli studi scientifici sul benessere degli animali e l'esperienza acquisita ne abbiano dimostrato l'innocuità per la sua salute e il suo benessere.

#### **MUTILAZIONI E ALTRE PRATICHE**

19. È vietata la bruciatura dei tendini ed il taglio di ali per i volatili e di code per i bovini se non a fini terapeutici certificati. La cauterizzazione dell'abbozzo corneale è ammessa al di sotto delle tre settimane di vita. Il taglio del becco deve essere effettuato nei primi giorni di vita con il solo uso di apparecchiature che riducano al minimo le sofferenze degli animali. La castrazione è consentita per mantenere la qualità dei prodotti e le pratiche tradizionali di produzione a condizione che tali operazioni siano effettuate prima del raggiungimento della maturità sessuale da personale qualificato, riducendo al minimo ogni sofferenza per gli animali. A partire dal 1° gennaio 2004 è vietato l'uso dell'alimentazione forzata per anatre ed oche e la spiumatura di volatili vivi. Le pratiche di cui al presente punto sono effettuate sotto il controllo del medico veterinario dell'azienda.

#### **PROCEDIMENTI DI ALLEVAMENTO**

20. Non devono essere praticati l'allevamento naturale o artificiale o procedimenti di allevamento che provochino o possano provocare agli animali in questione sofferenze o lesioni. Questa disposizione non impedisce il ricorso a taluni procedimenti che possono causare sofferenze o ferite minime o momentanee o richiedere interventi che non causano lesioni durevoli, se consentiti dalle disposizioni nazionali.

21. Nessun animale deve essere custodito in un allevamento se non sia ragionevole attendersi, in base al suo genotipo o fenotipo, che ciò possa avvenire senza effetti negativi sulla sua salute o sul suo benessere.